

LA TRASLAZIONE DELLA QUESTIONE CIVILE DAL PROCESSO PENALE. ITINERARI GIURISPRUDENZIALI E ASSETTO NORMATIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

di Francesco Maria Damosso

(Dottorando in Diritto dei mercati europei e globali - profilo processualpenalistico,
Università degli Studi della Toscana)

Sommario: 1. Il reato nella fattispecie dell'illecito civile. – 2. Impugnazione ai soli effetti civili *ante* riforma Cartabia: la dimensione relativa dell'accessorietà. – 3. Regime *post* riforma Cartabia: il principio di accessorialità (quasi) assoluta. – 4. Annullamento ai soli effetti civili. – 5. Regime *ante* riforma Cartabia. – 6. Disformità interpretative. – 7. La posizione delle Sezioni unite Cremonini. – 8. Regime *post* riforma Cartabia: sorte della giurisprudenza pregressa e nuovo ambito applicativo dell'art. 622 Cpp.

1. Una riflessione sullo spazio della questione civile nel processo penale può essere articolata solo a partire dall'inquadramento sistematico del suo fondamento giuridico.

Come si sa, la legittimazione del danneggiato dal reato a esercitare l'azione riparatoria¹ costituendosi parte civile si basa sugli artt. 74 ss. Cpp e 185 Cp. A mente di quest'ultimo, «ogni reato obbliga alle restituzioni» e, in quanto «abbia cagionato un

¹ Oltre agli Autori citati nel prosieguo della trattazione, in argomento v. G. Alpa, *Diritto della responsabilità civile*, Milano 2003, 71; E. Amodio, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Commentario Amodio-Dominioni*, I, Milano 1989, 433 ss.; A. Anceschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano 2012; A. Chiliberti, *L'azione civile nel processo penale*³, a cura di C. Brusco, Milano 2017; L.P. Comoglio, *L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2001, 161 ss.; G. De Roberto, *Responsabilità civile nel processo penale*, Milano 1990, 99 ss.; M.G. Falzea, voce *Danno - iv*) *Risarcimento del danno civile nascente da reato*, in *EG* 1988; D. Fondaroli, voce *Danno da reato*, in *Dizionario di diritto pubblico*, III, diretto da S. Cassese, Milano 2006, 1703 ss.; A. Guarneri, voce *Restituzione e risarcimento del danno da reato*, in *NssDI* 1968; A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano 1971; A. Pennisi, *L'accessorialità dell'azione civile nel processo penale*, Milano 1981; F. Dassano, *Il danno da reato. Profili sostanziali e processuali*, Milano 1992, 72 ss.; M. Maniscalco, *L'azione civile nel processo penale*, Padova 2006; M. Romano, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *RIDPP* 1993, 865 ss.; G. Spangher, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano 1995, 64 ss.; F. Stella, *Il diritto penale, il diritto civile, il diritto amministrativo di fronte ai danni legati allo sviluppo scientifico e tecnologico*, in *Iustitia* 2003, 2, 167 ss.; V. Zencovich, *La responsabilità civile da reato. Lineamenti e prospettive di un sottosistema giurisprudenziale*, Padova 1989; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino 2001.

danno patrimoniale o non patrimoniale..., al risarcimento»². Il discorso interessa dunque alcune delle conseguenze civili dell'illecito penale, in particolare quelle di portata generale e che maturano come obbligazioni nei confronti della vittima³. Sempre avendo però chiara, a tale ultimo riguardo, la distinzione tra danneggiato e persona offesa dal reato: il primo non coincide necessariamente con la seconda, e solo il primo ha azione nel processo penale.

La presenza di una disposizione come quella contenuta nell'art. 185 Cp, deve essere detto con chiarezza, non significa che quando la parte civile chiede i danni da reato non venga pur sempre a rilevare la fattispecie dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 Cc (ovvero le altre figure speciali, se ancora s'intende affermarne la specialità, descritte anzitutto negli artt. 2049 ss. Cc). Piuttosto, uno degli elementi costitutivi di essa – il fatto – non è un fatto «qualunque», cioè atipico, ma un fatto tipico, da sussumere oggettivamente entro la fattispecie incriminatrice per cui si procede; compreso ovviamente il nesso causale tra condotta ed evento criminoso, da accertare secondo lo *standard* penalistico dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» ex artt. 27 co. 2 Cost. e 533 co. 1 Cpp. Anche sotto il profilo soggettivo, derivando da «reato», e in particolare dal reato per cui si procede, l'illecito civile si configura solo in quanto tutti gli elementi del reato sussistano. Non conta dunque indifferentemente il dolo o la colpa, ma serve il dolo o la colpa che sorregge il fatto come descritto nell'imputazione.

Inoltre, perché la pretesa riparatoria sia accolta in primo grado, il danneggiante deve di regola risultare anche punibile in concreto, essendo solitamente necessaria una condanna penale. Va precisato: «anche» punibile, se non si vuole annoverare la punibilità tra gli elementi del reato⁴; essa, inoltre, deve sussistere solo «di regola», in quanto a seguito della recente declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 538 Cpp la condanna civile può avere luogo contestualmente al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis Cpp.⁵

² In prospettiva anche storica, v. L. Bartoli, *Tendenze recenti sulle impugnazioni della parte civile: tra garbugli giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *AP* 2022, 3 ss., la quale dà conto dei caratteri che l'azione civile esercitata nel processo penale ha assunto nei codici di procedura penale del 1865, del 1930 e infine del 1988.

³ La ricostruzione è comunemente condivisa. In argomento può rinviarsi a F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*^u, Milano 2020, 955 ss.

⁴ La teoria c.d. quadripartita, come si sa, è accolta per esempio nell'impostazione di G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*⁹, Milano 2023, 243 ss.

⁵ C. cost. 12.7.2022 n. 173, in *GCos* 2022, 1943 ss., con nota di A. Ciavola, *La ricerca di efficienza del sistema giudiziario spinge la Corte costituzionale a dare maggiore centralità all'azione civile nel processo penale per ragioni di economia processuale*; sulla pronuncia v. *infra*, § 5, nonché V. Bontempelli, *Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale e sui rapporti fra azione civile e decisione penale*, in *PPG* 2023, 159 ss.

In questi termini – inquadrando cioè il reato nell'illecito civile, quale fatto produttivo di un certo danno-evento – si può spiegare la funzione «integrativa» dell'art. 185 Cp rispetto all'art. 2043 Cc⁶; ancora più appropriato sarebbe probabilmente riferirsi alla suddetta funzione come specificativa del disposto codicistico civile⁷.

Il sicuro corollario logico e giuridico è che una volta accertato l'illecito penale nella sua sede naturale, quello civile non consegue automaticamente al primo: devono essere dimostrati pure gli altri elementi richiesti dall'art. 2043 Cc, tra i quali anzitutto il danno risarcibile. Quest'ultimo è conseguenza solo eventuale del reato: la c.d. doppia valutazione dello stesso fatto non risulta di regola necessitata. Appropriatamente l'art. 185 co. 2 Cp parla non di qualsiasi reato ma di reato «che abbia cagionato un danno», in quanto vi possono ben essere reati senza la produzione di pregiudizi civilisticamente rilevanti⁸. Constatando ciò si ritiene oggi insostenibile la tesi del Carnelutti, il quale faceva coincidere il c.d. danno criminale, ossia l'offesa penalmente rilevante, con un danno risarcibile sul piano civile; così ogni reato sarebbe al contempo illecito civile⁹, finendo per tradire la lettera della legge, sul fraintendimento che «secondo l'art. 185 c.p. è lo stesso reato che fa sorgere la conseguenza penale come la conseguenza civile»¹⁰. Quest'ultima impostazione, più di recente, pare riecheggiare in una parte autorevole della dottrina civilistica, ove si rinviene nella norma penale il fondamento di un «obbligo pubblicistico» verso lo Stato e al contempo di un «obbligo privatistico» verso il danneggiato¹¹, coerentemente ravvisando nell'illecito penale «per ciò stesso» un illecito civile¹².

⁶ Fa un cenno in tal senso G. Conso, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano 1955, 105, nt. 65.

⁷ Sulla base di ciò si dovrebbe concludere che entrambe le disposizioni concorrono a formare un diritto risarcitorio o restitutorio, il quale detiene un particolare fondamento sostanziale – da cogliersi appunto nella presenza del reato all'interno della fattispecie di illecito aquiliano – allorché il danneggiato scelga di esercitare l'azione civile in sede penale. A un tale diritto si affianca quello che come fondamento sostanziale ha il solo art. 2043 Cc – non rilevando cioè il reato –, e che si esercita azionando la pretesa riparatoria in sede civile. In ordine alla questione dell'alternativa esegetica, sul terreno sostanziale, tra un «concorso astratto di fattispecie normative applicabili al medesimo diritto risarcitorio» e un «concorso di diritti» a seconda della sede prescelta dal (o comunque nella quale si ritrovi il) danneggiato, v. tra gli altri V. Zeno Zencovich, *op. cit.*, 75; E. D'Alessandro, *Cordero e il lapsus normativo di cui all'art. 622 c.p.p.*, in www.la legislazione penale.eu, 28.6.2021, 8, nt. 23; G. Paolozzi, *Giurisdizioni fuori asse*, in *Processo penale e giurisdizione civile: interferenze e questioni irrisolte*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, Id., Torino 2020, 19; L. Bartoli, *op. cit.*, 13, nt. 49.

⁸ Analogamente argomenta F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*⁵, Milano 1963, 615 ss.; nello stesso senso, V. Manzini, *Istituzioni di diritto processuale penale*¹², Padova 1960, 63.

⁹ F. Carnelutti, *Il danno e il reato*, Padova 1926, 66 ss.

¹⁰ F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, IV, Roma 1959, 80.

¹¹ M.C. Bianca, *Diritto civile*², I, Milano 2002, 44.

¹² M.C. Bianca, *op. cit.*³, V, Milano 2021, 597.

È altrettanto vero che non sempre il danno risarcibile può dirsi estrinseco rispetto alla fattispecie incriminatrice. Talvolta il danno è senz'altro elemento costitutivo di quest'ultima, come per esempio accade nella truffa, e in questi casi i confini del reato coincidono con quelli dell'illecito civile di cui in sede penale si chiede la riparazione¹³. Ove un danno sia richiesto per la perfezione di un reato e di esso si ha la dimostrazione ai fini penali, giustamente la giurisprudenza riconosce che il danno ai fini civili è a sua volta dimostrato implicitamente¹⁴.

Quanto appena illustrato non scalfisce il rilievo circa la funzione specificativa dell'art. 185 Cp, il quale esprime una relazione giuridicamente già in essere tra fatto illecito e sue conseguenze soggettivamente pregiudizievoli; tant'è che se la disposizione non fosse prevista, quello stesso fatto rimarrebbe pacificamente sanzionato sul piano civilistico, se del caso pure in sede penale a seguito della costituzione ex artt. 74 ss. Cpp. L'art. 185 Cp detiene piuttosto natura costitutiva sul terreno sostanziale nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale ogni qual volta esso derivi da un reato. Serve quindi a sancire il diritto alla integrale riparazione di ogni tipologia di danno derivabile da un fatto dannoso e al contempo criminoso, e dunque più grave del comune illecito in quanto offensivo di un bene massimamente tutelato dall'ordinamento¹⁵. Conviene al riguardo rammentare che ogni illecito civile è di per sé idoneo a fondare l'obbligo risarcitorio attinente al danno patrimoniale, sotto forma di danno emergente e di lucro cessante. Non ogni illecito fa invece sorgere l'obbligo di riparare gli eventuali danni non patrimoniali che ne siano derivati. Per come la oramai consolidata giurisprudenza civile interpreta l'art. 2059 Cc, a tal fine è cioè necessaria una espressa previsione di legge – per esempio l'art. 185 Cp – ovvero la lesione di un diritto fondamentale della persona tutelato nella Costituzione¹⁶. Il valore odierno della disposizione sul danno da reato si coglie dunque nell'ammettere la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti in potenza a qualunque illecito penale; e ciò pure se manchi, a livello di danno-evento, la lesione di un diritto fondamentale.

Più oltre si vedrà come la ricostruzione finora delineata – il reato si colloca all'interno dell'illecito civile – rimanga oggi valida, a seguito della riforma Cartabia,

¹³ Su quest'ultimo punto, v. R.A. Frosali, *Reato, danno e sanzione*, Padova 1932, 106 ss.; F. Mantovani, *op. cit.*, 962 s.; E. Mezzetti, *Diritto penale. dottrina, casi e materiali*³, Bologna 2020, 821 s.

¹⁴ Cass. civ. S.U. 25.2.2010 n. 4549, in *CedCass.*, m. 611796.

¹⁵ Si spiega pure così il particolare *status* di cui il relativo credito risarcitorio gode, privilegiato ex art. 2768 Cc.

¹⁶ Nella giurisprudenza di legittimità, la svolta in questi termini si è avuta con Cass. civ. 31.5.2003 n. 8828, in *FI* 2003, 2272 s.

solo nella misura in cui nel processo penale la questione penale risulti aperta, cioè non definita con sentenza parzialmente irrevocabile oppure suscettibile di essere esaminata in quanto non sono nel frattempo maturate cause di estinzione del reato.

Qui invece preme ancora domandarsi se l'operatività dell'art. 185 Cp si riduca al processo penale, ovvero generi effetti anche nel processo civile quando l'attore intenda chiedere nella sede naturale il danno non patrimoniale derivante da reato. Sul punto si dovrebbe concludere senza dubbio nel secondo senso; a rigore dovendone discendere l'obbligo in capo al giudice di accertare *incidenter tantum* il reato da cui il suddetto danno deriva, e quindi tutti i suoi elementi costitutivi. Così si è espressa una parte della recente giurisprudenza¹⁷, risultando peraltro congruente con quanto l'indirizzo preferibile ha dichiarato in tema di fatto-reato rilevante per la prescrizione civile¹⁸ ex art. 2947 co. 3 Cc¹⁹. Certo il soggetto danneggiante potrebbe pure risultare non punibile in concreto, giacché la necessità di una sentenza di condanna deriva dal principio di accessorietà dell'azione civile in sede penale, il quale solo nel processo penale si applica.

A prevalere appare tuttavia il diverso orientamento per cui sarebbe solo l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa a doversi ritenere integrato: sul piano soggettivo, invece, si potrebbe per esempio applicare la presunzione di colpa ex art. 2054 Cc²⁰.

In tutto questo rimane comunque ferma la disciplina di cui agli artt. 651 ss. Cpp: allorquando un giudicato penale sia già formato e sussistano le condizioni ivi previste, una precedente sentenza per esempio assolutoria perché il fatto non sussiste impedirà al giudice civile di ritenere successivamente integrato l'elemento oggettivo del reato.

Ma a ben vedere, pure quando la disciplina sull'efficacia extrapenale del giudicato

¹⁷ Cass. civ. 20.3.2017 n. 7110, in *CedCass.*, m. 644822-02.

¹⁸ In ordine all'incidenza della c.d. riforma Bonafede sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si vedano le riflessioni e la proposta di F. Vergine, *Effetti della riforma della prescrizione sull'illecito civile*, in *op. cit.*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi, 387 ss., le quali parrebbero rimanere valide anche a seguito dell'introduzione dell'art. 161-bis Cp ad opera della l. 27.9.2021 n. 134.

¹⁹ Cass. civ. S.U. 18.11.2008 n. 27337, in *FI* 2009, 767 ss. In quella occasione si è appunto affermata la necessità di verificare pure l'elemento soggettivo del reato, ove si debba determinare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno: quando il fatto fonte di danno è previsto dalla legge come reato, la menzionata disposizione civile stabilisce l'allungamento del termine in misura corrispondente a quello di prescrizione dell'illecito penale. Con l'arresto in parola, le Sezioni unite civili hanno altresì affermato la possibilità di accertare incidentalmente la sussistenza della fattispecie criminosa riferibile al soggetto danneggiante sebbene l'azione penale non sia stata esercitata. L'evenienza tipica è quella della mancata presentazione della querela da parte della persona offesa dal reato.

²⁰ In questo senso, Cass. civ. 12.5.2003 n. 7283, in *DR* 2003, 715 ss. Conformemente a questo secondo indirizzo si era espressa C. cost. 11.7.2003 n. 233.

non possa operare – per esempio qualora il danneggiato non sia stato nelle condizioni di costituirsi parte civile – la configurabilità di un accertamento incidentale del reato in determinate ipotesi è problematica. Stando cioè all'attuale giurisprudenza europea e costituzionale²¹, come più oltre si dirà, qualunque accertamento anche solo virtuale della sussistenza di un reato ascrivibile a un determinato soggetto dovrebbe rimanere precluso a seguito di un giudizio penale che abbia negato la responsabilità ovvero che non abbia potuto entrare nel merito. L'alternativa sarebbe incorrere in una violazione della presunzione d'innocenza; a più forte ragione, si direbbe, qualora si consenta al giudice civile di accertare l'obbligo risarcitorio *ex crimine* in virtù di una presunzione di colpa.

Peraltro, se la *ratio* dell'orientamento sovranazionale e costituzionale risiede nell'evitare all'innocente di soffrire lo stigma penale apparendo socialmente come colpevole, essa dovrebbe estendersi alle ipotesi nelle quali il giudice civile sia chiamato a decidere sul danno non patrimoniale senza che un giudicato penale vi sia; e a più forte ragione, ancora, se si ammette di ritenere un reato integrato sulla base di meccanismi presuntivi *in malam partem*.

Sia come sia, in questa visione osservare l'art. 198 Cp ai fini dell'applicazione dell'art. 185 Cp reca sempre qualche perplessità: se l'estinzione del reato non estingue le obbligazioni civili da esso derivanti, non si vede come – ai fini dell'accertamento dell'obbligazione ex artt. 2043 Cc e 185 Cp – quel reato possa essere anche solo incidentalmente accertato con la contestuale garanzia della presunzione d'innocenza.

Da ultimo si consideri, per esplicitare l'ovvio, il difetto di corrispondenza biunivoca tra potere di liquidare il danno non patrimoniale e insieme dei presupposti indicati nell'art. 185 Cp. La mancanza di questi ultimi, nelle ipotesi appunto in cui il giudice civile non possa ritenere integrato un «reato», non esclude che il danno non patrimoniale sia comunque risarcibile a causa della lesione di un diritto fondamentale della persona, ai sensi e per gli effetti dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 Cc.

2. Forti dei rilievi introduttivi, possiamo ora tornare nella sede penale per discutere del significato di un principio cardine, quando la questione civile venga a rilevare. È quello che suole denominarsi principio di accessorietà, la cui portata ha indirettamente subito modificazioni a seguito della riforma Cartabia; dapprima con la

²¹ C. eur. 20.10.2020, *Pasquini c. San Marino*; C. cost. 30.7.2021 n. 182.

l. 27.9.2021 n. 134 e poi con il d. lgs. 10.10.2022 n. 150.

Come si avrà modo di osservare, prima della riforma il principio di accessorialità viveva difatti in una dimensione relativa, mentre alla luce della nuova disciplina gli è stata attribuita una valenza praticamente assoluta²².

Su di un piano generale è noto come l'accessorialità sia intesa nell'ambito che ci occupa, ossia quale concetto di relazione, per indicare che l'azione civile riparatoria ex artt. 74 ss. Cpp e 185 Cp è accessoria rispetto all'azione penale²³. In buona sostanza ciò indica il rapporto di dipendenza unilaterale della prima rispetto alla seconda, e in quanto la seconda rimanga funzionale all'accertamento del reato. Che l'azione civile sia dipendente *ab origine* da quella penale lo si comprende leggendo l'art. 79 co. 1 Cpp, a mente del quale la costituzione del danneggiato può avvenire «per» l'udienza preliminare, essendo quindi necessario – nell'*iter* giurisdizionale ordinario – da parte del pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato. La sicura funzionalità dell'azione penale rispetto all'accertamento del reato, la quale va appunto inclusa nella messa in opera del principio, si coglie per esempio nella disciplina del c.d. patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non implica la verifica della sussistenza dell'illecito penale riferibile all'imputato, perciò non ne può giuridicamente discendere neppure la condanna al risarcimento del danno da reato. L'art. 444 co. 2 Cpp nella sua penultima parte riconosce questo stato delle cose, specificando che se le parti patteggiano il giudice rimane sprovvisto del potere di decidere sulla pretesa riparatoria. L'azione penale nel frattempo non ha esaurito i suoi effetti – lo dimostra la ricorribilità per cassazione della sentenza, seppure entro certi limiti, e dunque un procedimento eventualmente in progressione –, ma oramai per quella deficienza di funzionalità il rapporto con l'azione civile è stato reciso. Ciò costituisce in definitiva la ragione per cui l'eventuale condanna risarcitoria presuppone come regola generale la condanna penale, ai sensi dell'art. 538 Cpp.

In forza del rapporto di dipendenza nei termini appena descritti, accessorialità implica al contempo fuoriuscita dell'azione civile dal processo penale per trasmigrare presso la sede naturale alle condizioni di legge²⁴. È sicuramente il caso

²² Come si vedrà *infra*, § 3, continua a fare eccezione, nel senso che continua a costituire una nota di relatività del principio in esame, l'art. 578 co. 1 Cpp nella parte in cui contempla la trattazione della sola questione civile quando sia intervenuta l'amnistia del reato per cui si procede. Fa analogamente eccezione l'art. 448 co. 3 Cpp.

²³ Si veda, tra i molti, G. Bellavista, voce *Azione civile nel processo penale*, in *NssDI* 1958, II, 55.

²⁴ Questo aspetto è valorizzato da G. Leone, *Azione civile nel processo penale*, in *ED* 1959, IV, 838, il quale sotto il codice del 1930 vedeva concretizzazione di ciò nell'istituto dell'annullamento della sentenza ai soli effetti civili

dell'annullamento ai soli effetti civili di cui all'art. 622 Cpp²⁵: lì, a ben vedere, l'azione penale ha esaurito i propri effetti²⁶.

A questo punto, guardando all'impianto codicistico *ante riforma*²⁷, si può afferrare il perché una tale accessorietà debba intendersi quale relativa. La disciplina dell'impugnazione «ai soli effetti civili» – intesa tanto come impugnazione proposta esclusivamente per le questioni riparatorie, quanto come giudizio di impugnazione suscettibile di proseguire e di concludersi esclusivamente per tali questioni – consente cioè all'azione del danneggiato di permanere autonoma nel processo, nonostante i capi penali siano passati in giudicato *ex art.* 573 Cpp²⁸ (ovvero il giudice non possa decidere nel merito la questione penale per la maturazione di una causa estintiva del reato *ex art.* 578 Cpp). In ipotesi siffatte l'azione penale ha in concreto esaurito completamente i suoi effetti²⁹; eppure resta la (sola) questione civile a essere trattata.

(art. 541; sul quale v. *infra*, nt. 78).

²⁵ Dell'istituto in discorso si dirà *infra*, § 4.

²⁶ Tale ultima disposizione, lungi dall'avere natura eccezionale, risulta dunque espressione di un principio generale; che poi la sua applicazione analogica rimanga comunque preclusa è un altro discorso, riguardante la mancanza di lacune legislative c.d. non intenzionali da colmare.

²⁷ All'interno del presente paragrafo, dunque, i riferimenti agli articoli del codice indicheranno le disposizioni nel loro tenore vigente prima delle modifiche normative.

²⁸ I successivi artt. 574-576 Cpp attribuiscono specificamente alle parti private il diritto di impugnare ai soli effetti civili. Ricordiamo tra l'altro che l'imputato rientra tra i legittimati attivi, potendo mettere in discussione l'*an* come il *quantum* della responsabilità limitatamente ai profili riparatori. Se poi costui impugna solo agli effetti penali una condanna e il giudizio di impugnazione si conclude in suo favore, la pronuncia opera necessariamente anche in relazione ai profili riparatori: se viene meno il reato, viene difatti meno un elemento della fattispecie dell'illecito civile. Sulla base di ciò si spiega l'art. 574 co. 4 Cpp, avente dunque natura ricognitiva. Ovviamente non può valere il contrario di quanto previsto in quest'ultima disposizione, perché se l'appello o il ricorso di una condanna viene presentato ai soli effetti civili e il giudice d'appello o di cassazione nega l'*an* della responsabilità, una tale pronuncia non si può estendere anche al relativo capo penale, il quale è oramai passato in giudicato e soprattutto non dipende da quello civile.

²⁹ Ciò si comprende in quanto si comprenda la fattispecie di cui all'art. 578 co. 1 Cpp alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e del più recente orientamento costituzionale. A partire da Cass. S.U. 25.5.2009 n. 35490, in *CP* 2010, 4091 ss., con nota di S. Beltrani, *Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione*, quando il giudice d'appello deve decidere sulla sola questione civile ai sensi della disposizione in parola, e dunque valutare a tal fine le prove, il proscioglimento nel merito – anche dovuto a insufficienza o contraddittorietà del compendio probatorio – prevale sulla declaratoria di estinzione del reato pur non sussistendo le condizioni di cui all'art. 129 co. 2 Cpp. In altri termini, decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili non equivale a ritenere senz'altro definita la questione penale: se all'esito della compiuta valutazione delle prove si desume l'innocenza dell'imputato, a quel punto costui va assolto nel merito; e non invece prosciolto mediante sentenza di non doversi procedere, come a tutta prima suggerirebbe l'art. 129 co. 1 Cpp. Ampiamente conformi le successive decisioni: v. Cass. 7.1.2010 n. 4855, in *CedCass*, m. 246138; Cass. 20.3.2013 n. 16155, *ivi*, m. 255666; Cass. 11.4.2018 n. 20568, *ivi*, m. 273259; Cass. 21.11.2018 n. 53354, *ivi*, m. 274497. Da ultimo, Cass. 11.2.2020 n. 11626, *ivi*, m. 278963-01, con nota di F.M. Damosso in *RTrimDPenEc* 2020, 942 ss., ha confermato l'impostazione della sentenza Tettamanti escludendone al contempo l'applicazione analogica a fattispecie processuali differenti.

L'assolutezza dell'accessorietà, bisogna riconoscere, si flette per assicurare una risposta di giustizia al danneggiato, il quale dopotutto ha scelto come proprio interlocutore il giudice penale (ed entro certi limiti deve pure accettarne le relative conseguenze: l'art. 75 co. 3 Cpp in tal senso è un indicatore); si flette poi per soddisfare intuitive esigenze di economia processuale e di economia dei mezzi giuridici. Ma soprattutto la suddetta flessione si spiega in base alla natura della pretesa riparatoria oggetto di accertamento: se infatti deve essere verificata la sussistenza dell'obbligazione civile dipendente da reato, è bene lasciare al giudice penale il relativo potere. Coerentemente «è con le forme... del processo penale», a essere «proposta, trattata e decisa» l'impugnazione, ai sensi dell'art. 573 co. 1 Cpp.

Non c'è invece più spazio per la questione civile in sede di impugnazione quando sin dal corso del primo grado il rapporto di accessorietà non funziona più, per dir così.

Di recente, le Sezioni unite³⁰ hanno infatti stabilito che la decisione ai soli effetti civili ex art. 578 co. 1 Cpp in appello non può avere luogo qualora la prescrizione del reato sia già maturata nel giudizio di prime cure e il tribunale non l'abbia dichiarata. La mancata dichiarazione, beninteso, può indifferentemente derivare da un errore di calcolo in ordine al tempo necessario a prescrivere, come pure da una diversa valutazione del giudice d'appello in ordine alla sussistenza di circostanze o al relativo giudizio di bilanciamento. La questione controversa, rimessa alle Sezioni unite, riguardava la seconda delle ipotesi richiamate. In simili evenienze, si è affermato, il giudice deve senz'altro riformare la sentenza di condanna impugnata, revocando altresì le statuizioni civili in essa contenute. La ragione primaria di un tale esito³¹ risiede nella carenza di potere del giudice di primo grado nel decidere sulla questione civile.

A tutta prima, si potrebbe osservare che suddetta carenza non poteva dirsi attuale al momento della sentenza impugnata; ma diversamente che soltanto *ex post*, e cioè in forza di una diversa valutazione del giudice d'appello (da cui discende che la

Sulla base della menzionata giurisprudenza non è dunque vero che se matura la prescrizione in appello l'azione penale ha esaurito i suoi effetti, in quanto il tema penale rimane concretamente aperto. Il precedente Tettamanti non è però compatibile con il contenuto di C. cost. 30.7.2021 n. 182, della quale si dirà a breve nel testo. Per ora basti il seguente punto fermo: il risultato di quanto stabilito dal Giudice delle leggi implica l'effettivo esaurimento dell'azione penale in appello allorquando la causa estintiva del reato maturi, non potendosi più pervenire a un proscioglimento nel merito. La questione è stata recentemente approfondita nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite di Cass. 8.6.2023 n. 30386.

³⁰ Cass. S.U. 28.4.2022 n. 39614, in CP 2023, 1116 ss., con nota di A. Macchia, *Per le Sezioni unite l'art. 578 c.p.p. è inapplicabile se la prescrizione è maturata in primo grado*.

³¹ Sulla quale cfr. il § 9, in diritto.

prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata in primo grado), quel potere non può più dirsi sussistente; e dunque che il rispetto di esigenze sistematiche – compendiate nella regola generale di cui all'art. 538 Cpp – superi qui il costo da sopportare nel fare ricorso a una finzione giuridica. Nondimeno, il massimo collegio ha avallato l'orientamento per cui la decisione sulla questione civile è subordinata a una condanna penale validamente emessa³². E qualunque ne sia la causa, se il giudice di appello – la cui pronunzia si sostituisce a quella del giudice di primo grado – ritiene che la prescrizione avrebbe dovuto essere a suo tempo dichiarata, allora *ab origine* il potere di decidere sull'azione civile non può dirsi sussistente, in quanto una condanna penale validamente emessa è appunto mancata.

La linearità dell'impianto teorico e pratico qui esaminato si è venuta parzialmente a spezzare con una recente sentenza del Giudice delle leggi: interpretativa di rigetto in virtù della quale l'art. 578 co. 1 Cpp è stato reputato costituzionalmente legittimo³³.

La questione riguardava la compatibilità della norma codicistica con la presunzione d'innocenza dell'imputato per come intesa dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Lussemburgo³⁴. Il giudice *a quo*, in particolare, riteneva che nel decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ex art. 578 co. 1 Cpp, qualora la corte d'appello fosse dell'avviso di confermare la condanna al risarcimento o alle restituzioni nei confronti dell'imputato, avrebbe logicamente finito per formulare una implicita dichiarazione di colpevolezza penale nonostante l'intervenuta estinzione del reato. Se infatti il secondo grado si fosse concluso con la conferma della condanna civilistica, ribadendo l'esistenza di quel danno risarcibile si sarebbe affermata la sussistenza di un fatto criminoso ascrivibile all'imputato, seppure solo virtualmente.

Un tale risultato si sarebbe posto in insanabile contrasto con quanto ancora di

³² V. in particolare Cass. S.U. 13.7.1998 n. 10086, in *CedCass*, m. 211191; nonché Cass. 22.3.2018 n. 27393, in *CedCass*, m. 273726.

³³ C. cost. 30.7.2021 n. 182, in *CP* 2021, 3432 ss., con nota di P. Ferrua, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla riforma "Cartabia"*; e di E. Aprile, *La Corte costituzionale definisce i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione penale chiamato a decidere ex art. 578 c.p.p. sull'azione civile in presenza di estinzione del reato*. In argomento, v. altresì G. De Marzo, *Innesto della pretesa civilistica nel processo penale, prescrizione e presunzione di innocenza*, in *FI* 2021, 2962 ss. Non condividono l'iter argomentativo della Corte, G. Cricenti, G. D'Alessandro, *Il danno da reato e la fraintesa dialettica tra fatto di reato e danno risarcibile: osservazioni critiche alla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale*, in *GCos* 2021, 1775 ss.; in senso critico anche B. Lavarini, *Presunzione di innocenza «europea» e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso fra tutela del proscioltto e salvaguardia del danneggiato*, *GCos* 2021, 1789 ss.

³⁴ La compatibilità, cioè, con l'art. 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 6 § 2 Cedu, nonché in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/Ue e all'art. 48 Cdfue.

recente affermato dalla Corte Edu, giacché la formulazione di un tale giudizio implicito di colpevolezza a fronte della preclusione a esaminare nel merito la questione penale avrebbe rischiato di alimentare, anche presso la pubblica opinione, l'inaccettabile sospetto della colpevolezza dell'accusato nonostante l'insussistenza di un formale riconoscimento di penale responsabilità³⁵. La garanzia in parola, riguarda difatti ogni ipotesi di procedimento penale non conclusosi con una condanna³⁶: all'interno del nostro sistema, dunque, la garanzia va osservata in ogni giudizio successivo a un'assoluzione come pure a una sentenza di non doversi procedere.

Circa il versante eurounitario, poi, l'art. 4 dir. 2016/343/Ue sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza³⁷ impedisce «che fino a quando la colpevolezza di un indagato o un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza... presentino la persona come colpevole»³⁸.

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha escluso i dubbi di legittimità in quanto ha escluso che nel decidere l'impugnazione ai soli effetti civili il giudice di seconde cure possa giungere a formulare un implicito giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. Per sostenere questo, è stato affermato che la corte d'appello non debba né possa in alcun modo accertare *incidenter tantum* la responsabilità penale di costui. Oggetto del processo deve piuttosto divenire – nella visione della Corte – l'accertamento dell'obbligo risarcitorio ex art. 2043 Cc, del tutto sganciato dal presupposto del fatto criminoso. Giocoforza conseguendone l'applicazione del criterio civilistico del più probabile che non, in punto di nesso causale tra fatto del danneggiante e danno-evento; e inoltre la rilevanza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, potendo per esempio essere sufficiente la colpa ai fini della

³⁵ Si vedano i rilievi di C. eur. 20.10.2020, cit., § 48 s., a cui si rinvia anche per la giurisprudenza ivi citata.

³⁶ Di recente, cfr. C. eur. 18.11.2021, *Marinoni c. Italia*, § 48-49.

³⁷ Sulla quale, in dottrina, si può rinviare a N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in CP 2016, 2224 ss.; S. Cras, A. Erbežnik, *The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial. Genesis and Description of the New EU-Measure*, in *Eucrim* 2016, 1, 25 ss.; J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in RIDPP 2016, 1835 ss.; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in PPG 2016, 193 ss.

³⁸ A ciò si aggiunga che, in forza della clausola c.d. di equivalenza ex art. 52 paragrafo 3 Cdfue, dalla presunzione d'innocenza prevista dall'art. 48 Cdfue deve desumersi un livello di tutela almeno pari a quello garantito dal corrispondente diritto convenzionale ex art. 6 § 2 Cedu, come interpretato dalla Corte Edu: nella giurisprudenza eurounitaria, cfr. C.G. UE 5.9.2019 C-377/18, *Ah e altri*, § 41-42.

condanna³⁹, nonostante per ipotesi l'azione penale sia stata originariamente esercitata contestando un reato previsto esclusivamente nella forma dolosa. L'unico luogo della motivazione del Giudice delle leggi in cui si accenna a quest'ultimo punto è il § 14.1, in diritto, là dove è scritto che «la natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, «sia» – ecco quanto ora ci interessa – «all'elemento soggettivo dell'illecito». L'inciso va peraltro coordinato con quanto si dichiara subito prima, nel § 14, in diritto: il fatto da accertare è cioè il «fatto... come storicamente considerato nell'imputazione penale». Ma se il pubblico ministero nell'imputazione non descrive una condotta colposa, e se ai sensi dell'art. 578 co. 1 Cpp in sede d'appello il giudice deve accertare il fatto per come si presenta cristallizzato nell'accusa, allora per una responsabilità civile colposa non vi dovrebbe essere spazio; salvo ritenere che il riferimento all'atto di imputazione vada inteso in termini esclusivamente oggettivi, e non anche soggettivi.

Si tratta di una lettura, quella promossa mediante la pronuncia n. 182/2021 ora in discorso, che complessivamente stride con le coordinate teoriche più sopra fissate⁴⁰, e non meno con lo stesso senso di far permanere la questione civile nel processo penale, e in definitiva con la giustificazione della dimensione relativa dell'accessorietà nelle ipotesi descritte dall'art. 578 co. 1 Cpp. Si tratta però, al contempo, di una lettura ritenuta necessitata ai fini dell'osservanza delle garanzie elaborate in sede europea⁴¹.

Desta in ogni caso sicure perplessità il risultato interpretativo della Corte, nella parte in cui, a valle del richiamo al criterio del più probabile che non, sempre ai fini della decisione agli effetti civili, conclude per la piena applicazione delle «regole processuali e probatorie» del codice di rito penale⁴². Si sarebbe dovuto piuttosto considerare come queste ultime siano strutturalmente e concretamente funzionali all'emissione di una decisione penale, emessa proprio in virtù dell'accertata o no colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Infatti applicarle era naturale quando il giudice doveva accertare il «reato» ex art. 185 Cp per decidere sulla domanda del

³⁹ Se sul piano civilistico rileva una fattispecie di illecito diversa da quella dell'art. 2043 Cc, potrebbe essere sufficiente anche una presunzione di colpa.

⁴⁰ *Supra*, § 1.

⁴¹ Dubita, nondimeno, che la giurisprudenza della Corte Edu possa ritenersi sul punto vincolante per l'ordinamento nazionale; e inoltre argomenta dalle «peculiarità del modello italiano dei rapporti fra azione civile e penale», B. Lavarini, *Presunzione di innocenza «europea»*, cit., 1793.

⁴² C. cost. 30.7.2021 n. 182, cit. (§ 14.2, in diritto).

danneggiato. Venendo invece meno un tale presupposto logico e giuridico, appare difficilmente giustificabile lo sradicamento – nella medesima sede – delle regole processuali e probatorie da una regola di giudizio di rilevanza cardinale.

Per questo si mostra di gran lunga preferibile la soluzione introdotta, per i procedimenti futuri, dal d.lgs. n. 150/2022: traslazione della domanda civile direttamente presso la sede civile, con la conseguente applicazione della relativa disciplina, quando in sede penale il tema penale non sia più in discussione.

3. Con le ultime novelle normative il principio di accessorietà è stato appunto drasticamente rafforzato, e la legislazione è stata resa più coerente con il suo fondamento.

Più sopra è stato difatti chiarito che la dimensione relativa dell'accessorietà in tanto poteva dirsi giustificata in quanto si ammetteva, come a rigore dovrebbe essere, il dovere di accertare incidentalmente il reato quando la sola questione civile fosse residuata; quando cioè l'impugnazione fosse proposta o decisa esclusivamente per le pretese riparatorie di chi avesse subito il danno.

Se però dobbiamo ritenere la suddetta valutazione incidentale incompatibile con la presunzione d'innocenza⁴³, e dunque trattare sul piano sostanziale la domanda civilistica senza alcuna connotazione penalistica⁴⁴, la soluzione più adeguata è disporre la prosecuzione del giudizio in sede civile. E dunque fare corrispondere a una tale trattazione la relativa disciplina processuale. In questo modo l'azione civile nel

⁴³ Il contenuto della pronuncia n. 182/2021 della Corte costituzionale è stato recepito dalla giurisprudenza, per esempio da Cass. 14.1.2022 n. 11808, in *CedCass*, m. 283377-01; Cass. 15.9.2022, n. 37193, *ivi*, m. 283739-01; Cass. ord. 2.2.2023, n. 6690; Cass. ord. 8.6.2023, n. 30386.

⁴⁴ Il che – se pare costituire un punto attualmente fermo in seno alla giurisprudenza nazionale – non pare essere una conclusione altrettanto necessitata nella prospettiva del giudice di Strasburgo. Di recente, ai fini del sindacato sull'osservanza della presunzione d'innocenza ex art. 6 § 2 Cedu, la Corte ha piuttosto ribadito l'«importanza cruciale» delle parole impiegate nella motivazione del provvedimento: C. eur. 18.11.2021, cit., § 50 e 59, trad. nostra; la medesima Corte sembra quindi affermare, al § 58, l'insussistenza di criticità *a priori* conseguenti all'accertamento *incidenter tantum* della fattispecie penale ai soli effetti civili. Già antecedentemente alla pronuncia da ultimo citata, B. Lavarini, *Presunzione di innocenza «europea»*, cit., 1793, nt. 33, si soffermava su di ulteriori arresti della Corte Edu non sempre coerenti in materia, e in virtù di essi concludeva per la non vincolatività della giurisprudenza di Strasburgo: v. anche *supra*, nt. 41. Proseguendo su questa linea di pensiero, argomenta nella direzione di promuovere il valore della «continuità delle regole» – nell'opinione dell'A., dalla sede penale a quella civile il fondamento sostanziale della domanda riparatoria non dovrebbe mutare – sempre B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali e rinvio ad altra sede della decisione agli effetti civili e sulla confisca*, in *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, III. *L'ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino 2023, 100 ss.

processo penale torna accessoria nel senso più pieno del termine, giacché vi si sgancia *in toto* quando l'azione del pubblico ministero non possa più produrre concretamente effetti.

Al riguardo bisogna considerare che in sede di riforma il legislatore delegato ha preso le mosse da quanto stabilito nella ricordata sentenza costituzionale n. 182/2021, per «sviluppar(ne) il percorso esegetico» e portarlo «alle logiche conseguenze»⁴⁵. Il risultato è quello di avere introdotto modificazioni normative idonee a osservare la *ratio decidendi* di quella sentenza, non soltanto in relazione all'ipotesi ivi espressamente presa in esame (intervenuta prescrizione in appello e decisione agli effetti civili *ex art. 578 co. 1 Cpp*), ma in relazione a quasi tutte le ipotesi potenzialmente rilevanti.

Venendo a illustrare gli interventi effettuati⁴⁶, notiamo anzitutto come non si sia toccato l'art. 578 co. 1 Cpp. Quindi se matura la prescrizione in appello, rimane ferma quella giurisprudenza costituzionale con le relative criticità più sopra evidenziate. Non si tratta però di una circostanza realmente problematica, in quanto ai sensi dell'art. 161-bis Cp il corso della prescrizione cesserà definitivamente con la sentenza di primo grado, e quindi in sede di impugnazione non potrà più maturare, per tale via impedendo il residuare della sola questione civile.

È stato invece *ex novo* disciplinato – già in occasione della l. 21.9.2021 n. 134 – lo scenario suscettibile di avere effettivamente luogo da qui in avanti, ossia la maturazione della c.d. prescrizione processuale in rapporto alla questione civile rimasta aperta. Quando l'azione penale divenga improcedibile per superamento dei termini di durata massima del giudizio d'appello o di cassazione ai sensi dell'art. 344-bis Cpp, e la pretesa riparatoria sia in discussione, si deve rinviare «per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado», affinché nella sede naturale si decida sul risarcimento o le restituzioni «utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» (art. 578 co. 1-bis

⁴⁵ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in G.U., supplemento straordinario n. 5, serie generale n. 245, 19 ottobre 2022, 330. In dottrina, sulla scia di una certa giurisprudenza di merito, era stata prefigurata l'estensione della disciplina di cui all'art. 578 co. 1-bis Cpp – nella versione introdotta dall'art. 2 l. 27.9.2021, n. 134 – alle altre ipotesi di impugnazione ai soli effetti civili: cfr. L. Bartoli, *op. cit.*, 22 s.

⁴⁶ Una panoramica al riguardo è offerta da A. Bassi, *Impugnazioni. L'appello*, in Id., C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, Milano 2022, 266 ss.

Cpp)⁴⁷.

Anche per la sopravvenuta improcedibilità dell'azione, come in ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, al giudice penale è precluso l'esame nel merito della responsabilità dell'imputato. Se allora la questione civile fosse rimasta pendente dinanzi a questo giudice, al fine di scongiurare frizioni con la presunzione d'innocenza si sarebbero dovuti applicare i principi espressi nella pronunzia costituzionale n. 182/2021⁴⁸; in luogo di una tale evenienza, il legislatore ha disposto la *translatio iudicii*.

Il medesimo impedimento a trattare la questione penale, e la medesima necessità di evitare accertamenti incidentali di penale responsabilità, si pongono quando l'impugnazione sia presentata ai soli effetti civili⁴⁹. Per questo in ogni ipotesi di tal genere è stata prevista analoga *translatio*, con analoga prescrizione in punto di prove da utilizzare (art. 573 co. 1-bis Cpp)⁵⁰.

Fine della sola questione civile nel processo penale, dunque⁵¹. E il danneggiato *ab origine* dovrà tenere in considerazione che l'esito possa appunto essere l'attrazione della domanda riparatoria nella sua sede naturale, a seguito di un proscioglimento nei gradi di merito⁵². La consapevolezza di questo influenzerà senz'altro la sua strategia

⁴⁷ Sulla versione del citato co. 1-bis introdotta dalla l. 21.9.2021, n. 134, e le varie questioni interpretative ad essa connesse, si rinvia a G. Todaro, *Prescrizione processuale e azione civile risarcitoria*, in *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, I. Nuovi limiti temporali per l'accertamento penale. Fra prescrizione del reato e improseguibilità dell'azione penale, a cura di R.E. Kistoris, R. Orlandi, Torino 2022, 60 ss.

⁴⁸ La logica valenza dei principi espressi dalla Corte costituzionale anche in ordine all'ipotesi dell'improcedibilità era stata a suo tempo rilevata da P. Ferrua, *op. cit.*, 3447 ss.; il punto veniva condiviso da G. Todaro, *op. cit.*, 69.

⁴⁹ Ciò vale pure se appellante ai soli effetti civili sia il solo imputato, giacché la natura eccezionale dell'art. 597 co. 3 Cpp impedisce di estendere il divieto di *reformatio in peius* alle statuizioni circa risarcimento o restituzioni.

⁵⁰ Anche se nella lettera dell'art. 573 co. 1-bis Cpp non viene espressamente ripetuto, si deve ritenere che il rinvio vada operato al giudice civile nello stesso grado, analogamente a quanto è stato disposto nell'art. 578 co. 1-bis Cpp: cfr. in tal senso G. Varraso, *Le impugnazioni agli effetti civili dopo la riforma "Cartabia": la "nuova" accessorietà dell'azione risarcitoria da reato*, in *PPG* 2023, 984 e giurisprudenza ivi citata.

⁵¹ È stato conseguentemente modificato il testo dell'art. 573 co. 1 Cpp, che parla ora di impugnazione «(anche) per gli» interessi civili, e non più di impugnazione «per i soli» interessi civili.

⁵² Una parte della giurisprudenza penale ha condivisibilmente inteso l'effetto dell'atipica prosecuzione come automatico all'atto del rinvio, senza cioè la necessità di una riassunzione del processo civile: v. Cass. 20.1.2023 n. 3990, in *CedCass*, m. 284019; sulla stessa scia, M. Bontempelli, *Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali per i soli interessi civili*, in *SPen* 5/2023, 161.; adesivamente, M. Toriello, *Riforma "Cartabia" ed impugnazioni per i soli interessi civili: le Sezioni Unite sulla non immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.*, in www.sistemapenale.it, 12.10.2021, § 2, il quale argomenta dalla ritenuta significativa differenza tra il rinvio ai sensi dei commi 1-bis degli artt. 573 e 578 Cpp e il rinvio ai sensi dell'art. 622 Cpp. Sul punto, v. anche *infra*, § 8. Ha nondimeno argomentato in senso contrario, per cui invece servirebbe un atto di riassunzione, Cass. ord. 16.2.2023 n. 6690 (§ 5, in diritto). Sulla questione, v. altresì G. Biondi, *La riforma Cartabia e le impugnazioni: le prime questioni di diritto intertemporale sull'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ai giudizi in corso*, in www.sistemapenale.it, 10.2.2023; B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 114 ss. Sostengono la necessità di un atto di riassunzione della parte interessata, tra gli altri, G. Varraso, *op. cit.*, 984 ss.; nonché C.

processuale, anche perché il tenore dell'art. 78 co. 1 lett. d Cpp è stato modificato con l'intenzione di far fissare a costui le ragioni giustificanti la domanda «agli effetti civili», e cioè pure in previsione della prosecuzione del processo dinanzi al giudice civile⁵³.

Per quanto, una tale responsabilizzazione di chi intenda chiedere la riparazione del danno *ex crimine*⁵⁴ non dovrebbe pesare al punto da impedire all'attore in sede civile – seppure nei limiti propri di quel processo⁵⁵ – di indicare ulteriori fatti a dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, prima di quel momento non rilevante, così modificando la domanda⁵⁶ nella parte della *causa petendi*. Se per esempio nel processo penale si sia proceduto per un reato nella forma dolosa, e successivamente ci si trasferisca nel processo civile dovendo trattare la pretesa attorea entro i più ampi confini dell'atipico art. 2043 Cc, allora è possibile che nella nuova sede pure l'elemento della colpa sia idoneo a fondare l'obbligo risarcitorio. L'attore dovrebbe quindi avere il diritto di fare valere la propria pretesa valorizzando gli estremi della responsabilità del convenuto per come attualmente debbono essere verificati: dalla sede penale alla sede civile in questi termini avviene dopotutto una modifica del *thema decidendum*, seppure oggetto di gravame o di impugnativa rimanga la sentenza penale.

L'alternativa potrebbe essere ritenere vincolante quanto a tempo debito indicato nell'atto di costituzione di parte civile, nel senso di considerare onerata quest'ultima – proprio perché sta proponendo una domanda «agli effetti civili» globalmente considerati – a ragionare come se si trovasse anche nella sede naturale, vista la successiva eventualità⁵⁷. Se quindi, in ipotesi perduta qualsivoglia connotazione penalistica del fatto, sussistesse la possibilità di valutare il suddetto fatto come illecito civile per esempio dimostrando la colpa del danneggiante (e non necessariamente il

Citterio, *Pensieri sparsi sul nuovo giudizio di appello (ex d.lgs. 150/2022)*, in www.giustiziainsieme.it, 13.1.2023, § 10.3. Da ultimo, ha affermato la prosecuzione del giudizio senza soluzione di continuità Cass. S.U. 21.10.2023 n. 38481, in www.sistemapenale.it, 21.9.2023 (§ 2.6, in diritto).

⁵³ V. sul punto la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 331. B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 103, parla in proposito di costituzione di parte civile «a futura memoria».

⁵⁴ Richiama una tale finalità, evidentemente perseguita in sede di riforma, E.N. La Rocca, *Improcedibilità, impugnazione per gli interessi risarcitori e rinvio al giudice civile*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 571.

⁵⁵ Anzitutto cioè dell'art. 345 Cpc, sull'operatività del quale si sofferma B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 109 e nt. 73.

⁵⁶ Così, tra gli altri, G. Varraso, *op. cit.*, 986, il quale discorre di un «potere-dovere» in tal senso; C. Citterio, *op. cit.*, § 10.3.

⁵⁷ In questo senso, M. Toriello, *op. cit.*, § 2; dello stesso avviso parrebbe anche Cass. S.U. 21.9.2023 n. 38481, cit., sul quale v. anche *infra*, in particolare nt. 66.

dolo, come invece dovrebbe in ipotesi avvenire in sede penale), il danneggiato avrebbe appunto l'onere di contemplarlo nell'atto di costituzione. Allegando cioè – e poi se del caso provando, in sede civile⁵⁸ – l'episodio di inosservanza del grado di diligenza dovuta da parte del futuro convenuto, alla luce di determinate regole normative e sociali calate nel contesto d'interesse. A ragionare così, forzando la lettera dell'art. 78 co. 1 lett. d Cpp per attribuirle efficacia precettiva, in difetto di una simile prospettazione la successiva modifica della domanda attorea non dovrebbe essere consentita.

Nel quadro di questa immodificabilità successiva della domanda, e dunque sostenendo che la materia del contendere in sede civile debba essere già circoscritta in sede penale⁵⁹, con qualche sforzo si potrebbe probabilmente intendere un passaggio della relazione governativa, nella parte in cui è scritto che a seguito della traslazione del giudizio «l'oggetto di accertamento non muterebbe, ma si restringerebbe», in quanto «la domanda risarcitoria da illecito civile è... implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale... l'illecito penale implica l'illecito civile»⁶⁰. Un tale inciso, difatti, in mancanza dell'anzidetto correttivo risulta tecnicamente scorretto. Primariamente perché i confini dell'illecito civile ben possono risultare più ampi rispetto a quelli dell'illecito penale: basti pensare, in relazione a un medesimo fatto, alla possibile rilevanza esclusivamente civilistica dell'elemento soggettivo della colpa⁶¹. In secondo luogo, l'implicare l'illecito civile da parte dell'illecito penale non è scontato, in quanto a seguito della commissione di un reato non si producono necessariamente danni-conseguenza⁶².

Al di là del significato da ascrivere alla disposizione da ultimo menzionata, sul piano intertemporale si è reso necessario l'intervento delle Sezioni unite circa l'immediata applicabilità o meno dell'art. 573 co. 1-bis Cpp⁶³. Queste ultime, a fronte del contrasto maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità⁶⁴ e fermo comunque il principio del

⁵⁸ A parte i casi di fatto non contestato e quelli in cui possono rilevare presunzioni di colpa, in virtù del principio di acquisizione può altresì accadere che a fronte della relativa domanda di parte il giudice ritenga la colpa già provata, senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

⁵⁹ Si raccoglie così uno spunto offerto da M. Bontempelli, *Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali*, cit., 161.

⁶⁰ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 331.

⁶¹ Sulla base di ciò, B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 103, condivisibilmente dissente rispetto al passaggio della relazione in esame.

⁶² V. anche quanto premesso *supra*, § 1.

⁶³ Cass. S.U. 21.9.2023 n. 38481, cit.

⁶⁴ In particolare, tra le altre, Cass. 20.1.2023 n. 3990, in *CP* 2023, 1177 ss. aveva concluso per l'applicabilità della disciplina alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30.12.2022, che è la data di entrata

tempus regit actum discendente dall'art. 11 prel., hanno condivisibilmente stabilito che il regime di nuovo conio si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore del citato co. 1-bis⁶⁵. La soluzione è appunto condivisibile perché tutela l'affidamento maturato dal danneggiato al momento del suo ingresso nella sede penale, come pure quello del danneggiante, precisamente in ordine ad un determinato sviluppo dell'*iter* giurisdizionale; con tutto ciò che ne segue in punto di regole sostanziali e processuali applicabili. Affidamento da tutelare con rigore ancor più intenso, se invalesse l'ipotesi di ritenere imm modificabile la domanda attorea in sede civile, a seguito della *translatio iudicii*⁶⁶.

in vigore del menzionato nuovo co. 1-bis dell'art. 573 Cpp. Diversamente, tra le altre, Cass. 11.1.2023 n. 2854, *ivi*, 1184 ss. aveva sostenuto l'immediata applicabilità di quest'ultimo. Per una puntuale disamina delle singole pronunzie, si veda M. Toriello, *op. cit.*, § 4-5.

⁶⁵ In senso contrario aveva argomentato M. Bontempelli, *Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali*, cit., 163 s. Aveva invece auspicato la soluzione adottata dal massimo collegio G. Biondi, *La riforma Cartabia*, cit., § 5 s.; già in Id., *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia"*, in *Giur. pen.* 2022, 12, 11. L'A. aveva precisato, appunto, che l'*actus* da considerare per risolvere la questione di diritto intertemporale avrebbe dovuto essere l'atto di costituzione di parte civile, in ciò dunque distanziandosi tanto dalla tesi che rinveniva il suddetto atto nella sentenza oggetto d'impugnazione (assunto alla base dell'orientamento per cui si è richiamata Cass. 20.1.2023 n. 3990, cit., in nt. precedente), quanto dalla tesi che lo individuava nel rinvio del giudice penale al giudice civile a seguito del positivo vaglio di ammissibilità dell'impugnazione (assunto alla base dell'orientamento per cui si è richiamata Cass. 11.1.2023 n. 2854, cit., in nt. precedente). Adesivamente all'opinione dottrinale da ultimo menzionata, e antecedentemente al deposito delle motivazioni di Cass. S.U. 21.9.2023 n. 38481, cit., si è espressa B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 116 s.

⁶⁶ Le Sezioni unite da ultimo citate hanno argomentato la decisione in modo parzialmente diverso, pur scorrendo di valorizzazione della tutela dell'affidamento delle parti e sembrando andare nella direzione di ritenere imm modificabile la domanda civile per come strutturata nell'atto di costituzione all'interno del processo penale. Si pone in termini critici, al riguardo, A. Nappi, *Petizioni di principio sull'art. 573 comma 1-bis c.p.p.*, in www.giustiziainsieme.it, 25.9.2023, § 3. La «petizione di principio» – secondo l'A., al quale si riferiscono pure le citazioni tra virgolette a seguire nella nota – risiede nel non ritenere più sufficiente, da parte delle Sezioni unite, che l'asserito danneggiato si costituisca parte civile indicando la *causa petendi* attraverso il contenuto dell'atto di imputazione del pubblico ministero, come invece si è finora ritenuto presso la giurisprudenza di legittimità (tra le molte, di recente, v. Cass. 15.7.2020 n. 23940, in *CedCass.*, m. 279490). Al riguardo, pur volendo concepire il suddetto atto di costituzione come un atto di citazione ex art. 163 Cpc in virtù del novellato art. 78 co. 1 lett. d Cpp, non si vede in effetti il motivo per cui il riferimento all'imputazione non possa risultare idoneo all'esposizione delle ragioni che giustificano la proposizione della domanda: è questo cioè a essere processualmente richiesto mediante l'indicazione della *causa petendi*, non già l'elencazione «delle ragioni che possano determinar(e) l'accoglimento» nel merito della pretesa. E l'imputazione del pubblico ministero, dal canto suo, ex art. 417 Cpp si fonda sull'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; essa dunque detenendo, come conclude l'A., un contenuto idoneo a evidenziare il rapporto tra il fatto illecito e i danni-conseguenza di cui si chiede il risarcimento, almeno nei casi in cui si tratti di un «rapporto... immediato». Da quanto precede, F. Cagnola, G. Papa, *I requisiti dell'atto di costituzione di parte civile a seguito della riforma Cartabia: l'atto di citazione fa il suo ingresso nel processo penale*, in www.sistemapenale.it, 31.10.2023, § 3, deducono che il nuovo assetto normativo, alla luce della decisione delle Sezioni unite in discorso,

Quanto ai restanti profili di disciplina da esaminare – contemplati da entrambi i commi 1-bis dell'art. 573 e dell'art. 578 Cpp –, il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione sarà condotto dal giudice penale logicamente pure in caso di successiva prosecuzione del giudizio presso la sede naturale. Al momento della presentazione dell'atto di gravame o di impugnativa, infatti, la parte civile non può sapere se il processo proseguirà anche agli effetti penali⁶⁷: dovrà quindi redigere un atto idoneo a fare proseguire il giudizio presso la sede in cui attualmente si trova⁶⁸. Per adeguare le richieste del danneggiato all'eventuale circuito civile, si dovrà ragionare intorno all'art. 78 co. 1 lett. d Cpp, probabilmente nei termini espressi più sopra. Sicuramente non si potranno invece applicare le cause di inammissibilità proprie del sistema processualcivile, perché si tratta di una impugnazione penale, avente comunque per oggetto una sentenza penale, e non si può chiedere al danneggiato di impugnare quella medesima sentenza alla luce di due procedure diverse; e perché non si può aggravare ulteriormente il carico della giustizia civile imponendo un ulteriore sindacato sui profili di ammissibilità.

In ordine al versante probatorio, infine, sono stati già richiamati entrambi i commi 1-bis dell'art. 573 e dell'art. 578 Cpp nelle parti in cui dispongono, ai fini della decisione del giudice civile, l'utilizzo delle prove acquisite nel processo penale. Si tratta evidentemente di un obbligo, per il giudice, e non di una facoltà: il tenore della lettera è piano al riguardo; ma soprattutto l'interpretazione risulta funzionale a scongiurare l'inutilità degli atti già compiuti, e a valorizzare l'affidamento maturato in capo al danneggiato in ordine a questi ultimi. È peraltro un bene che il legislatore abbia risolto

richieda un qualcosa di ulteriore rispetto alla *causa petendi*. Prendono in esame il recente arresto del massimo collegio, tra gli altri, anche M. Toriello, *op. cit.*, § 6 s., il quale, in conclusione del § 7, rileva anche la pronta ricezione della decisione – fin dalla circolazione della relativa informazione provvisoria – da parte della giurisprudenza di legittimità penale; L. Pelli, *Il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. non può essere applicato retroattivamente*, in *PPG* 2023, 1307 ss.; F. Cagnola, G. Papa, *op. cit.*, § 3 s.

⁶⁷ Cfr., in tal senso, la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 331.

⁶⁸ Nel consolidarsi del condivisibile e necessitato intendimento per cui in sede civile vanno applicate solo le regole sostanziali e processuali civili, bisogna considerare pure il seguente scenario. Allorquando, cioè, la parte civile impugnasse dolendosi esclusivamente di un *error in procedendo* rilevante solo nel processo penale poiché fondato sulla violazione di disposizione processuale non applicabile in sede civile, e il grado di impugnazione risultasse instaurato esclusivamente agli effetti civili, in mancanza di una previsione *ad hoc* l'appello o il ricorso dovrebbero essere dichiarati inammissibili per carenza d'interesse ex art. 591 co. 1 lett. a Cpp. Se infatti ci si lamentasse della violazione di una disposizione comunque inapplicabile in un momento successivo, all'impugnazione della parte civile non sarebbe collegabile alcun effetto utile, né astrattamente né concretamente. Un problema parzialmente diverso, concernente più in generale l'impugnazione oggi proposta ai soli effetti civili e basata sull'erronea applicazione di norme processualpenalistiche, è stato evidenziato in dottrina da M. Toriello, *op. cit.*, § 1, al quale si rinvia anche per le indicazioni giurisprudenziali d'interesse.

expressis verbis la questione, rilevante per esempio ove in sede penale del danneggiato si sia acquisita la testimonianza⁶⁹, il quale in sede civile non potrebbe invece essere esaminato (art. 246 Cpc)⁷⁰.

Come vedremo, la soluzione adottata rimane assai vicina a quella elaborata dalle Sezioni unite Cremonini in relazione alla sorte delle prove penali dopo il rinvio al giudice civile ex art. 622 Cpp⁷¹. Avere regolato l'ipotesi sul piano del diritto positivo è stato nondimeno opportuno perché nulla avrebbe garantito la forza di un precedente del massimo collegio penale anche presso la giurisprudenza civile⁷².

Sul piano degli obiettivi perseguiti, si può senz'altro registrare la complessiva strumentalità degli interventi a garantire la presunzione d'innocenza per come intesa a livello europeo e affermata ora dalla nostra Corte costituzionale. Una siffatta esigenza è del resto resa palese dallo stesso legislatore⁷³.

È poi un rilievo del tutto scontato quello attinente alla velocizzazione dei processi, cioè alla loro definizione anticipata rispetto al regime previgente, promuovendo un recupero pure quantitativo attraverso l'alleggerimento del carico penale.

⁶⁹ Come è previsto ai sensi dell'art. 193 Cpp, i limiti relativi alla prova testimoniale stabiliti in ambito civile non si applicano nel processo penale. In argomento, e per alcune riflessioni critiche con particolare riferimento alla testimonianza della parte civile, v. B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, 45 ss. L'A., fra le altre, tratta la questione del rapporto tra la testimonianza della parte civile e il suo esame come parte ex art. 208 Cpp; raffrontando, altresì, il valore probatorio dell'eventuale esame come parte nel processo penale e dell'eventuale interrogatorio libero nel processo civile ex artt. 116 co. 2 e 117 Cpp.

⁷⁰ Nel senso dell'obbligo di valutazione delle prove formatesi nel processo penale in capo al giudice civile, cfr. tra gli altri G. Todaro, *op. cit.*, 84 ss.; M. Bontempelli, *Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali*, cit., 160; B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 107 s., la quale valorizza il ricorso, da parte del legislatore, al tempo indicativo; e altresì – terminologicamente più che tecnicamente – il richiamo all'«utilizzo», in luogo della «valutazione» del materiale probatorio. Cfr. anche A. Nappi, *Petizioni di principio*, cit., § 1, secondo cui fa tuttavia eccezione l'ipotesi della testimonianza del danneggiato eventualmente avvenuta in sede penale, la quale proprio in forza del divieto ex art. 246 Cpc dovrebbe ritenersi solo facoltativamente valutabile in sede civile. Dalla stessa potrebbero cioè essere ricavati meri «argomenti di prova» ai sensi dell'art. 116 Cpc. Del medesimo avviso, G. Varraso, *op. cit.*, 985, nt. 55. *Infra*, § 7, si vedrà che in questi termini, *ante* riforma, si erano espresse le Sezioni unite Cremonini – almeno per come i relativi *dicta* avrebbero dovuto essere interpretati da una parte della dottrina processualcivilistica – in tema di annullamento ai soli effetti civili di cui all'art. 622 Cpp. Sull'applicazione dell'art. 116 Cpc antecedentemente alle Sezioni unite Cremonini, nell'ambito del giudizio civile di rinvio, v. G. Canale, *Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p.*, in *RDPr* 2018, 1021 ss.

⁷¹ Con la precisazione che, secondo una parte della dottrina, dalle disposizioni sulle prove contenute nei commi 1-bis degli artt. 573 e 578 Cpp dovrebbe discendere – tra l'altro – l'inutilizzabilità in sede civile delle prove inutilizzabili in sede penale: cfr. al riguardo B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., 108 s. L'A. precisa altresì che in questo senso dovrebbe rilevare tanto l'inutilizzabilità c.d. fisiologica quanto quella c.d. patologica; e, in nt. 70, che dovrebbe coerentemente mutarsi la giurisprudenza maturata sull'art. 622 Cpp, nella parte in cui rimane di contrario avviso.

⁷² Della questione si tratterà *infra*, § 6 e 7.

⁷³ Cfr. la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 330.

Nell'economia della riforma, tra l'altro, se i nuovi ingranaggi funzioneranno realmente si registreranno meno proscioglimenti dibattimentali. Si tratterebbe di un risultato conseguente all'avere reso il filtro dell'udienza preliminare a maglie più strette rispetto al passato, almeno in teoria; lo stesso sappiamo valere a proposito del criterio in base al quale chiedere l'archiviazione da parte del pubblico ministero.

In questa ottica, da un minor numero di proscioglimenti deriverebbe un minor numero di impugnazioni presentate dalla parte civile; dunque pure un minor numero di impugnazioni ai soli effetti civili⁷⁴; e dunque una complessiva riduzione dei casi in cui la sola questione civile nel processo penale debba essere gestita⁷⁵. Inoltre, proprio in virtù di quel filtro più ristretto – richiedendosi cioè la «ragionevole previsione di condanna» ex artt. 408 co. 1 e 425 co. 3 Cpp – risulta a monte meno agevole che la pretesa riparatoria in sede penale venga effettivamente discussa in giudizio, con il risultato di scoraggiare fin dall'inizio il danneggiato a costituirsi. Ulteriormente disincentivante, con ulteriore riduzione del carico giurisdizionale, sarebbe l'invalidità della tesi dell'immodificabilità della domanda nell'eventuale futura sede civile, della quale più sopra si è detto.

Fermo tutto quanto precede, nella cornice del principio di accessorietà – il quale abbiamo visto oggi pienamente giustificato nella sua assolutezza – appare per certi versi dissonante quanto ancora discende dall'art. 578 co. 1 Cpp, là dove ammette la decisione agli esclusivi fini risarcitori o restitutori quando a seguito di una condanna intervenga l'amnistia in sede d'impugnazione. Estinto il reato, dovrebbero infatti trovare applicazione i principi della sentenza costituzionale n. 182/2021, e dunque le relative criticità.

Deroga inoltre all'accessorietà – che anche per questo abbiamo inteso come quasi assoluta – l'art. 448 co. 3 Cpp, ove dispone la decisione sulla questione civile quando il giudice emetta sentenza di applicazione su richiesta delle parti in sede d'impugnazione. La deroga si coglie ponendo a mente la coesistenza di un accertamento penale solo incompleto⁷⁶ con l'accertamento pieno dell'obbligo

⁷⁴ Stiamo lasciando fuori dalla riflessione i casi di impugnazione solo agli effettivi civili dell'imputato avverso una condanna, senz'altro meno frequenti.

⁷⁵ Dovrebbero semmai aumentare i numeri delle impugnazioni delle condanne agli effetti penali, e insieme necessariamente agli effetti civili.

⁷⁶ Come già ricordato, con la sentenza di patteggiamento non si accerta la penale responsabilità dell'imputato. Si usa nondimeno discorrere di accertamento incompleto in quanto ai sensi dell'art. 444 co. 2 Cpp avviene pur sempre un accertamento negativo in ordine all'insussistenza di determinate cause di non punibilità ex art. 129 Cpp.

risarcitorio da reato. Se però il reato ai fini penali non può essere verificato, allora sempre alla luce della sentenza n. 182/2021 ciò non potrebbe avvenire nemmeno incidentalmente ai fini risarcitori o restitutori. Ne dovrebbe discendere l'irrilevanza, nel decidere sulla pretesa riparatoria, della fattispecie criminosa; e invece la rilevanza di un illecito civile atipico, ai sensi dell'art. 2043 Cc. Sono stati già osservati i difetti della soluzione in parola, la quale è nondimeno parsa da sempre adeguata per scongiurare un'ingiustizia a detrimento del danneggiato: se il patteggiamento avviene in sede d'impugnazione significa che lo stesso ha immotivatamente mancato di avere luogo in un momento precedente, risultando appunto iniqua la ricaduta del ritardo sulla parte civile, pure considerata l'oramai avvenuta verifica dell'esistenza di un reato a seguito del dibattimento di primo grado.

La circostanza che il patteggiamento avvenga appunto nel giudizio di impugnazione, e dunque cronologicamente a seguito di una fase dibattimentale di primo grado volta all'accertamento del reato a tutti gli effetti, anche civili, non pare far venire meno la ricostruzione dell'art. 448 co. 3 Cpp come deroga al principio di accessorietà. Per quanto potenzialmente fuorviante, cioè, la suddetta circostanza non escluderebbe che, sebbene non potendosi giungere all'accertamento costitutivo del reato a fini penali mediante condanna (o all'accertamento della fattispecie criminosa riferibile all'imputato contestualmente al proscioglimento ex art. 131-bis Cp), comunque la questione civile dipendente da reato venga decisa in sede penale. In altri termini, qui non abbiamo più a che fare con un'azione penale attualmente funzionale all'accertamento del reato, e ciononostante – in virtù delle esigenze di giustizia nei confronti del danneggiato e di economia processuale prima ricordate – il rapporto tra quest'ultima e l'azione civile non viene reciso.

4. La disciplina della materia civile rinviene il suo completamento nell'art. 622 Cpp⁷⁷, i cui precedenti normativi si trovano tanto nel codice del 1913 quanto nel codice del 1930⁷⁸. Ove cioè la materia penale non sia più in discussione – perché è stata annullata

⁷⁷ Il quale, rubricato «annullamento della sentenza ai soli effetti civili», dispone che «fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile».

⁷⁸ Il meccanismo non era difatti previsto sotto il codice del 1865: l'art. 675, in ipotesi di annullamento della Cassazione ai soli effetti civili, stabiliva il rinvio al giudice penale. Per l'art. 525 Cpp 1913, invece, «se la Corte di cassazione annulla(va) solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'art. 7, rinvia(va) la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se

la sentenza di condanna limitatamente ai capi o alle disposizioni che concernono la responsabilità civile o perché è stato accolto il ricorso della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato – e sia necessario il rinvio («quando occorre», per l'appunto⁷⁹), la legge ragionevolmente dispone che subentri il giudice civile a decidere delle questioni di sua competenza (danni e restituzioni). In favore di quest'ultimo, a seguito della fase rescindente del giudizio di legittimità, avviene difatti un singolare rinvio.

La preclusione a discutere sui profili penali di responsabilità deriva dall'avvenuta formazione del giudicato, a seconda dei casi, sulla sentenza di proscioglimento o di condanna: l'*incipit* della disposizione del resto presuppone già «fermi» gli «effetti penali della sentenza»⁸⁰. Il che evidentemente non equivale – come pure hanno avuto modo di chiarire le Sezioni unite – a necessario definitivo accertamento della responsabilità, ben potendo questi effetti derivare pure dal non doversi procedere per estinzione del reato⁸¹.

l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della Corte di assise». Per l'art. 541 Cpp 1930, «la Corte di cassazione, se annulla(va) solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23, rinvia(va) la causa quando occorre(va) al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento (aveva) per oggetto per oggetto una sentenza inappellabile»: v. G.P. Voena, sub art. 541, in *Commentario Conso-Grevi*, Padova 1987, 1469 ss.; si sofferma, tra l'altro, sull'assetto codicistico del 1930, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Milano 2011, 271 ss. L'odierno art. 622 Cpp, dunque, contempla un *incipit* precedentemente mancante, così espressamente subordinando l'operatività dell'istituto al passaggio in giudicato delle questioni penali; inoltre, aggiunge l'eventualità del rinvio a seguito di ricorso proposto dalla parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato.

⁷⁹ In particolare, quando non si ritengano «necessari ulteriori accertamenti di fatto»: nel medesimo senso, cfr. G. Ruffini, *La giurisprudenza civile in tema di giudizio di rinvio a norma dell'art. 622 c.p.p.*, in *op. cit.*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi, 296; altrimenti il rinvio non ha luogo ai sensi dell'art. 620 co. 1 lett. I Cpp. Sul rapporto tra quest'ultima disposizione e l'art. 622 Cpp, v. altresì A. Diddi, *op. cit.*, 276 s.

⁸⁰ F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova 2002, 229, connette l'inciso iniziale dell'art. 622 Cpp a quanto disposto dall'art. 573 co. 2 Cpp, a mente del quale l'impugnazione per i soli effetti civili – oggi, come si è visto, proponibile ma non trattabile in sede penale – non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

⁸¹ In particolare, quando il giudice di appello dichiara il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato solo agli effetti civili impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, in *CP* 2014, 831 ss., con nota di C. Musio, *Ambito di operatività dell'art. 622 c.p.p. e individuazione del giudice del rinvio*. La Cassazione – § 6 e 9, in diritto – in quell'occasione ha pure argomentato in ordine alla compatibilità della *regula iuris* in discorso con quella affermata da Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, in *CP* 2010, 4106 ss. Quanto deciso dalle Sezioni unite Sciortino è stato in seguito ribadito, *ex multis*, da Cass. 21.9.2020 n. 28848, in *CedCass.*, m. 279599; nonché da Cass. S.U. 28.1.2021 n. 22065 (§ 10.1, in diritto), in *CP* 2021, 2694 ss., con nota di F.M. Damosso, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali*. Si rinvia al § 3.2, in *fatto* delle motivazioni di quest'ultima pronunzia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

Su di un piano più generale, cioè su quello della tenuta tecnico-sistematica dell'istituto, è stato denunziato il «*lapsus normativo*», per dir così, in cui sarebbe incorso il legislatore: «*pastiche*» da cui deriverebbero «*paradossi*»⁸². Anzitutto perché quando il meccanismo abbia luogo a seguito del ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione – ricorso vittoriosamente esperito e fondato sull'interesse a impedire l'efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione *ex art. 652 co. 1 Cpp* –, ai sensi dell'art. 622 Cpp avviene un rinvio. Ma tecnicamente un rinvio «implica un annullamento: e qui manca l'annullabile», giacché la questione penale ha forza di giudicato e una pronunzia sul danno manca⁸³. E poi, ecco l'ulteriore asserito paradosso, perché il rinvio ha luogo per legge dinanzi al giudice civile competente in grado d'appello: ciò per la parte civile significherebbe, esperito vittoriosamente il ricorso, «perdere... un grado» nel caso in cui il tribunale o la corte d'appello non abbiano mai condannato o comunque deciso sui danni⁸⁴.

I rilievi critici appena riportati sono superabili. Il primo lo è se s'intende il rinvio ai soli effetti civili come un rinvio *sui generis*, in quanto non è funzionale a fare proseguire – provocandone una regressione – il processo penale, bensì a una *translatio iudicii*; e comunque la Cassazione in tali ipotesi rinvia sostanzialmente annullando il proscioglimento dell'imputato, seppure solo agli effetti civili. Il secondo rilievo si supera considerando che in realtà la parte civile non perde nessun grado, neppure se vince il ricorso a seguito di due proscioglimenti. È vero: di regola, non condannando, il giudice penale testualmente non può decidere sulla questione civile (art. 538 Cpp). Ma se proscioglie vuol giuridicamente dire che nega la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie *ex art. 2043 Cc* per cui il danneggiato chiede tutela: quel «fatto» commesso *contra ius e non iure* deve essere un fatto-reato, proprio secondo le intenzioni della parte civile, che si è costituita nel processo penale non per chiedere un danno qualunque bensì un danno *ex art. 185 Cp*.

5. La sentenza *ex art. 622 Cpp*, e dunque il giudizio rescindente della Cassazione ai soli effetti civili, può discendere dalla realizzazione processuale di diversi scenari. Ci si appresta ora a discorrere di quelli ipotizzabili nei casi in cui la costituzione di parte civile abbia avuto luogo in data anteriore al 30.12.2022, ossia all'entrata in vigore

⁸² F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 1166.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

dell'art. 573 co. 1-bis Cpp.⁸⁵. A suo tempo⁸⁶, invece, si dirà del nuovo ambito applicativo dell'istituto.

Anzitutto, dunque, il rinvio ai soli effetti civili può scaturire dal ricorso dell'imputato (o del responsabile civile) avverso la condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni. Come noto, i motivi dell'impugnativa possono riguardare l'*an* ovvero il *quantum debeatur*; correlativamente, l'art. 622 Cpp parla di annullamento dei «capi» ovvero delle «disposizioni» concernenti l'azione civile. L'imputato, in simili evenienze, intende mettere in discussione che dall'accertamento del fatto-reato sia derivato anche l'accertamento di un obbligo risarcitorio o restitutorio; ovvero si duole dell'entità economica del suddetto obbligo.

A monte, come ricordiamo, nella generalità dei casi il giudice penale ha potuto accogliere le pretese della parte civile in quanto il fatto-reato è stato ritenuto sussistente e a carico dell'imputato-danneggiante⁸⁷: lo si ricava dagli artt. 185 Cp e 538 Cpp. Non importa, beninteso, che esso non possa più dirsi sussistente – ad esempio perché il reato risulta oramai prescritto –, in quanto è sufficiente che all'esito del primo grado lo sia stato, come consente l'art. 578 co. 1 Cpp.

Proprio in ragione della dipendenza dell'accoglimento della domanda civile dall'accertamento del fatto-reato, la Corte costituzionale ha condivisibilmente dichiarato illegittimo l'art. 538 Cpp nella parte in cui non prevede che il giudice si pronunzi sulla questione civile anche quando emetta sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis Cp*⁸⁸. È apparso in effetti irragionevole, nonché in contrasto con il diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo in capo alla parte civile, non attribuire al giudice il potere di accertare la pretesa riparatoria una volta accertato un fatto penalmente tipico, antigiuridico e colpevole⁸⁹. Tanto più alla luce dell'efficacia extrapenale della sentenza in discorso ai sensi dell'art. 651-bis Cpp, disciplinata analogamente a una sentenza di condanna. Come pure della *intentio legis* esplicitata dall'art. 1 co. 1 lett. m l. 28.4.2014 n. 67, che delegava il Governo da una parte a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o

⁸⁵ Un tale parametro temporale è considerato alla luce della decisione delle Sezioni unite sull'efficacia non retroattiva, rispetto all'atto di costituzione di parte civile, del menzionato co. 1-bis: v. *supra*, § 3.

⁸⁶ *Infra*, § 8.

⁸⁷ Fa eccezione l'evenienza della condanna ai soli effetti civili emessa dal giudice penale a seguito di impugnazione della parte civile *ex art. 576 co. 1 Cpp*. Nonché l'evenienza della medesima condanna nonostante il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis Cp*, di cui si sta per dire.

⁸⁸ C. cost. 12.7.2022 n. 173.

⁸⁹ Quest'ultimo punto è largamente consolidato in giurisprudenza: da ultimo, v. Cass. S.U. 27.1.2022 n. 18891, in *CedCass.*, m. 283064 (§ 3, in diritto).

con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; e dall'altra – ecco ciò che qui interessa – a introdurre una tale causa di non punibilità «senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»⁹⁰. La lettera della disposizione contenuta nell'art. 538 Cpp, dal canto suo, costituiva un limite invalicabile in via interpretativa, configurando il potere di decidere la questione civile di regola solo in occasione di una sentenza di condanna. L'intervento del Giudice delle leggi è stato dunque necessario per evitare che la parte civile, a seguito di proscioglimento per particolare tenuità, seguitasse a essere forzosamente indotta a riesercitare l'azione in sede civile anziché poter permanere in sede penale; con l'ulteriore pregiudizio del pagamento delle spese processuali, in mancanza di una formale soccombenza dell'imputato⁹¹.

Ai fini del presente lavoro, dunque, si deve rilevare come – dopo la pronuncia costituzionale n. 173/2022 – la sentenza *ex art.* 622 Cpp può conseguire pure al ricorso dell'imputato (o del responsabile civile) avverso la condanna risarcitoria emessa al netto del proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

Peraltro, non si rinvergono ostacoli nel ritenere che teoricamente la sentenza *ex art.* 622 Cpp possa avere luogo pure previo ricorso dell'imputato (o del responsabile civile) avverso le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 574 co. 2 Cpp, ossia nell'ipotesi in cui costui intenda impugnare la decisione concernente le proprie pretese civilistiche. Eventualmente, difatti, la Cassazione annullerebbe pur sempre «disposizioni... che riguardano l'azione civile», ossia questioni civilistiche sebbene non riguardanti le pretese del danneggiato⁹².

Fermo quanto concerne l'impugnazione dell'imputato, il rinvio ai sensi dell'art. 622 Cpp naturalmente può derivare dal ricorso della parte civile, vittoriosamente esperito.

In primo luogo avverso l'assoluzione, seppure limitatamente agli effetti civili; dunque in relazione all'*an debeatur*.

⁹⁰ C. cost. 12.7.2022 n. 173 (§ 4 s., in diritto).

⁹¹ La questione delle spese è stata risolta in questo senso da Cass. 13.11.2020 n. 5423, in *CedCass.*, m. 280567.

⁹² Giunge a un esito analogo, F.R. Dinacci, *op. cit.*, 232. Diversamente, A. Diddi, *op. cit.*, 272, per il quale l'«azione civile» dovrebbe invece essere intesa solo nei termini dell'art. 74 Cpp, analogamente a quanto si desumeva dal sistema codicistico del 1930. Aderendo all'opinione dell'A., peraltro, il medesimo riferimento all'azione appare idoneo a escludere l'applicazione dell'art. 622 Cpp quando l'impugnazione abbia per oggetto solo la questione delle spese. Esclude l'applicabilità dell'istituto in commento quando rilevi la pretesa risarcitoria dell'imputato, anche B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 146.

In secondo luogo – a seguito della summenzionata C. cost. n. 173/2022 – avverso il proscioglimento *ex art. 131-bis Cp*: e sia in relazione all'*an*, allorquando il giudice di merito non abbia ritenuto perfezionata la fattispecie dell'illecito di cui agli artt. 2043 Cc e 185 Cp nonostante l'accertamento del fatto-reato; che in relazione al *quantum*. Il proscioglimento per particolare tenuità – si vuole *per incidens* precisare – dovrebbe tecnicamente qualificarsi come un'assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 1 Cpp⁹³: l'imputato risulta difatti «non punibile» per ragioni di opportunità politico-criminale a valle dell'accertamento del fatto criminoso a costui riferibile⁹⁴, come del resto avviene negli altri casi di assoluzione per la stessa causa. In senso contrario non sembra potersi invocare la rubrica dell'art. 651-bis Cpp; e non tanto perché essa costituisce una porzione di testo collocata al di fuori della disposizione, e dunque priva di valore direttamente cogente, quanto perché la *ratio* del richiamo al «proscioglimento» va probabilmente rinvenuta nell'esigenza di differenziare terminologicamente l'efficacia del giudicato della sentenza in discorso. La quale, nonostante l'effetto assolutorio penale, già si è detto che in altre sedi vale senz'altro al pari di una condanna. L'art. 651-bis Cpp, peraltro, riflette la logica cui è tenuto il giudice ogni volta si trovi ad assolvere per una causa di esclusione della punibilità: quest'ultima formula terminativa, difatti, può essere adottata ove si verifichi la sussistenza di un fatto penalmente illecito commesso dall'imputato.

In terzo luogo, la parte civile può anche ricorrere avverso la stessa condanna civile; va da sé, limitatamente al *quantum*, in quei non frequenti casi di liquidazione già effettuata dal giudice penale.

In quarto luogo, sempre al fine di prospettare gli scenari che possano condurre a una sentenza *ex art. 622 Cpp*, bisogna domandarsi se la parte civile sia legittimata e abbia interesse a impugnare una pronuncia di non doversi procedere, indifferentemente per improcedibilità dell'azione penale ovvero per estinzione del reato. A tale riguardo, la formulazione della regola per cui il proscioglimento deve essere «pronunciat(o) nel giudizio» ai sensi dell'art. 576 co. 1 Cpp, sebbene possa far propendere ad affermare l'esigenza di un accertamento nel merito, e dunque per la carenza di legittimazione⁹⁵ ai nostri fini, non appare sufficientemente precisa da

⁹³ Una tale ricostruzione, ritenuta preferibile, è accolta tra gli altri da S. Quattrocchi, *Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa*, in *Strategie di deflazione penale rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di M. Daniele, P.P. Paulesu, Torino 2015, 127 ss.

⁹⁴ Oltre che dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la natura di causa di non punibilità dell'istituto è stata di recente affermata da C. cost. 5.3.2021 n. 30.

⁹⁵ Per la carenza di legittimazione conclude A. Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Le impugnazioni*, a cura di

escludere il diritto all'impugnazione. L'interesse poi dovrebbe ritenersi sussistente, in quanto la parte civile è nella sede penale che ha scelto di chiedere giustizia: dunque, salvo divieti di legge dovrebbe esserle assicurata piena tutela in quella sede.

Peraltro, ammettere l'impugnazione in parola risulterebbe coerente con la *ratio decidendi* espressa dalle recenti Sezioni unite n. 39614/2022, di cui si è parlato più sopra⁹⁶. Si tratterebbe infatti, qui, di consentire la doglianza afferente a una situazione inversa ma in potenza speculare a quella che abbiamo visto trattare dal massimo collegio: la parte civile, naturalmente solo agli effetti civili, si dolerebbe per esempio dell'erronea dichiarazione di prescrizione del reato, e dunque che il giudice – non decidendo sulla questione civile – non abbia esercitato un potere che avrebbe dovuto esercitare qualora avesse affermato la responsabilità penale. L'impugnazione sarebbe allora funzionale all'accertamento del fatto-reato, ed eventualmente all'obbligo risarcitorio o restitutorio che ne consegua, solo agli effetti della responsabilità civile⁹⁷.

Ricostruite dunque le ipotesi impugnatorie anche dal lato della parte civile, da ultimo appare bene chiarire come l'esito di cui all'art. 622 Cpp non sia necessariamente determinato da un'impugnazione a monte valevole ai soli effetti civili. L'istituto in parola si caratterizza piuttosto per il suo effetto rescindente, questo sì, ai soli effetti civili. Ma ciò non significa che in sede di legittimità non possa essersi dibattuto pure sul tema penale, per esempio nell'ipotesi in cui ricorrano sia il pubblico ministero che l'imputato. Il primo avverso la condanna in appello; il secondo solo o anche avverso la conseguente condanna civile, lamentando i danni erroneamente liquidati. In casi siffatti ben può avere luogo il rinvio dinanzi al giudice civile ex art. 622 Cpp, ove il ricorso del pubblico ministero venga rigettato, rimando dunque «fermi gli effetti penali della sentenza» impugnata; e invece venga accolto il ricorso dell'imputato, «annulla(ndo) solamente le disposizioni... che riguardano l'azione civile».

6. Venendo ora alle questioni interpretative più salienti a proposito dell'istituto in commento, la giurisprudenza ha dibattuto fondamentalmente intorno al perimetro

G. Spangher, V, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Id., Milano 2009, 112, rilevando come il riferimento alla sentenza di proscioglimento «pronunciata nel giudizio», di cui al menzionato art. 576 co. 1 Cpp, valga a ritenere configurabile il diritto all'impugnazione solo avverso il proscioglimento suscettibile di detenere efficacia di giudicato extrapenale.

⁹⁶ § 2.

⁹⁷ Una tale impugnazione – salvo che sia contestualmente in discussione pure il tema penale – non dovrebbe poter avere luogo, invece, se si applicano i principi desumibili da C. cost. 30.7.2021 n. 182, cit., di cui si è già trattato.

operativo dell'art. 622 Cpp, giacché non si è registrata unanimità di vedute in relazione a determinate fattispecie processuali, secondo un indirizzo ritenute provocare necessariamente la prosecuzione dinanzi al giudice penale ai sensi dell'art. 623 Cpp. La medesima giurisprudenza ha dibattuto intorno alle regole processuali e sostanziali applicabili dinanzi al giudice del rinvio, e quindi sulla natura del giudizio che dinanzi a questo si avvia.

Di seguito si darà dunque conto dei termini del contrasto⁹⁸, evidenziandone i corollari teorici e pratici. Lo stesso, come pure si vedrà, ha trovato recentemente composizione nell'intervento delle Sezioni unite.

Cominciamo dalle disformità sul perimetro operativo dell'art. 622 Cpp.

In seno alla Corte di cassazione⁹⁹, tanto penale quanto civile, conformemente al dettato della legge prevaleva l'intendimento per il quale il rinvio dovesse sempre essere disposto dinanzi al giudice civile, ogni volta che all'esito del giudizio penale di legittimità a residuare fosse soltanto la questione riparatoria. Insomma, quando la decisione penale avesse acquistato autorità di cosa giudicata, la stessa giurisdizione penale sarebbe dovuta venire meno, così restituendo l'azione civile alla sua sede naturale. A tal fine, l'argomentazione veniva a ruotare attorno al tenore testuale della disposizione d'interesse; nonché al carattere accessorio dell'azione civile nel processo penale. In particolare, l'irrevocabilità dei capi concernenti la responsabilità penale dell'imputato avrebbe sancito l'eliminazione di qualsivoglia connotazione penalistica della vicenda. Pure considerando comprensibili esigenze di economia processuale, quindi, in ipotesi siffatte la competenza promiscua del giudice penale non avrebbe avuto più ragione di essere.

La regola codicistica, in questa visione, non poteva soffrire eccezioni¹⁰⁰: il rinvio al giudice civile va ordinato a prescindere dalla tipologia di vizio che conduce il giudice penale all'annullamento della sentenza. Ne conseguiva logicamente la competenza del giudice civile del rinvio a conoscere non solo del *quantum*, ma pure dello stesso *an*

⁹⁸ A causa del quale, cioè del disorientamento che ne derivava, in dottrina si era auspicato l'intervento del legislatore: cfr. F. Centorame, *Giudizio civile di rinvio e procedura penale rescindente: autonomia e interferenze*, in *PPG* 2019, 425.

⁹⁹ In tempi recenti, la pronunzia più autorevole seppure non precisamente in termini è quella di Cass. S.U. 18.7. 2013 n. 40109, *cit.*

¹⁰⁰ Piuttosto, nel sistema *ante* riforma Cartabia, era l'art. 622 Cpp a porsi quale deroga al disposto di cui all'art. 573 co. 1 Cpp: ciò è rilevato pure da B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, *cit.*, 144; nonché da A. Diddi, *op. cit.*, 269. Alla luce del nuovo assetto, peraltro, una tale deroga non può più dirsi sussistente: v. *supra*, nt. 51. In ogni caso, il valore derogatorio dell'art. 622 Cpp ora precisato non tocca la questione della natura eccezionale della disposizione, nei termini di cui *supra*, nt. 26.

della responsabilità dell'imputato-danneggiante ai sensi dell'art. 2043 Cc; il che rimaneva coerente con il posizionamento delle Sezioni unite Sciortino più sopra ricordato, tra gli «effetti penali della sentenza» ex art. 622 Cpp dovendo senz'altro annoverarsi quelli derivanti dalle pronunzie che non abbiano accertato la responsabilità penale.

Per una impostazione alternativa e restrittiva più di recente diffusasi¹⁰¹, invece, in determinate ipotesi il processo avrebbe dovuto proseguire presso il giudice penale, anziché presso quello civile. Precisamente, avrebbero rilevato in tal senso i casi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza d'appello che avesse rovesciato una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, senza previamente rinnovare l'istruzione dibattimentale riesaminando i soggetti fonte delle dichiarazioni. Qui difatti secondo alcuni permaneva una sicura connotazione penalistica della vicenda, nonostante il tema civile fosse l'unico ancora in discussione¹⁰²: lo avrebbe imposto la necessità di accertare, sebbene solo in via incidentale, il fatto-reato ai sensi dell'art. 185 Cp, ai sensi del quale le pretese della parte civile nel processo penale direttamente ed esclusivamente si fondano¹⁰³. Ne sarebbe conseguentemente discesa l'inapplicabilità dell'art. 622 Cpp, e dunque il rinvio al giudice civile, quando fosse stato ancora da accertare l'*an debeatur*, e non soltanto il *quantum*: il complesso delle inderogabili garanzie penali, sostanziantesi nelle relative regole probatorie e decisorie in favore dell'imputato, sarebbe dotato di una *vis expansiva* tale da imporre l'accertamento penale per valutare l'esistenza di un fatto-reato, considerando evidentemente irrilevante che nel frattempo sul capo penale si sia formato il giudicato. L'opposta soluzione – rinvio dinanzi al giudice civile e

¹⁰¹ V., da ultimo, Cass. 25.9.2020 n. 28215, in *CedCass.*, m. 279574; si rinvia al § 3.2, in diritto, per ulteriori riferimenti giurisprudenziali. Per un contributo in merito all'indirizzo interpretativo in discorso, v. G. Pecchioli, *Ai soli effetti civili il rinvio si fa (anche) al giudice penale: carsici ripensamenti in giurisprudenza*, in *DPP* 2/2021, 246 ss.

¹⁰² La difficoltà di individuare precisamente e univocamente le ipotesi in cui il suddetto interesse penalistico permanga o meno, e la inevitabile incertezza applicativa che ne deriva, costituiscono parte dei rilievi critici di G. De Liberis, *Sentenze di proscioglimento irrevocabili e regime delle impugnazioni della parte civile*, in *op. cit.*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi, 311 s. L'A., peraltro, riflette sull'orientamento in discorso nel quadro di ulteriori opzioni interpretative favorevoli all'imputato, sempre in tema azione civile esercitata nel processo penale: è il caso della giurisprudenza che ha ampliato i contenuti delle nozioni di «condanna» e «condannato» ai sensi dell'art. 629 Cpp.

¹⁰³ Come si è visto *supra*, § 2, questa impostazione contrasta oggi irrimediabilmente anche con quanto affermato da C. cost. 30.7.2021 n. 182, almeno nelle ipotesi in cui a essere passato in giudicato sia il proscioglimento; sebbene si è pure chiarito che si tratta di sentenza interpretativa di rigetto, con le relative conseguenze in punto di vincolatività.

applicazione della disciplina civile – sarebbe su queste basi da evitare.

S'intende bene che per tale via, con riguardo a quella determinata fattispecie processuale, si sarebbe voluta assicurare la obbligatoria rinnovazione della prova dichiarativa in sede di rinvio. Rinnovazione – lo si chiarirà a breve¹⁰⁴ – la quale dinanzi al giudice civile non sarebbe potuta avvenire, o sarebbe potuta avvenire a condizioni significativamente più stringenti.

La suddetta ricostruzione, aggiungeva una corrente minoritaria di pensiero, avrebbe potuto rinvenire un riscontro letterale nell'art. 622 Cpp: il sintagma «quando occorre...» avrebbe difatti potuto significare che la Cassazione rinvia al giudice civile solo quando occorre, rimanendo salve determinate ipotesi in cui, ferma la non superfluità del rinvio, quest'ultimo andrebbe disposto al giudice penale¹⁰⁵.

Con la questione di cui si è appena dato conto – quale fosse il giudice del rinvio – risultava legata a doppio filo quella afferente alle regole da applicare nel giudizio a seguito dell'annullamento. Ci si domandava cioè se la disciplina pertinente seguitasse a essere quella penale ovvero dovesse ritenersi applicabile quella civile, valorizzando l'avvenuto mutamento della sede processuale.

Al riguardo, presso l'articolazione civile della Cassazione l'orientamento senz'altro prevalente fino al 2019 era nel primo senso. Il giudizio dinanzi al giudice civile, instaurato ai sensi dell'art. 622 Cpp, veniva difatti ritenuto come fase tecnicamente rescissoria di quello iniziato in sede penale, pur solo in relazione alle pretese civilistiche¹⁰⁶. Ne conseguiva allora la vincolatività di ogni punto di diritto risolto all'esito della fase rescindente penale ai sensi dell'art. 627 co. 3 Cpp, perché solo la sentenza penale avrebbe potuto statuire «i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio»¹⁰⁷. Coerentemente con le premesse, si concludeva per la natura chiusa – come si usava dire – di un simile giudizio: all'atto della prosecuzione dinanzi al giudice civile non era cioè ritenuta ammissibile, a fondamento della pretesa del danneggiante, l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli integranti la fattispecie di reato contestata nel processo penale; diversi, quindi, da quelli posti a fondamento della costituzione di parte civile. Qui il presupposto teorico era evidentemente quello già richiamato nell'esaminare l'orientamento restrittivo sull'operatività dell'art. 622 Cpp,

¹⁰⁴ *Infra*, § 7.

¹⁰⁵ Cfr. sul punto P. Proto Pisani, *Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili*, in *FI* 2020, I, 679 ss., par. 4. Nondimeno, appare sintatticamente preferibile l'opposta lettura, in quanto la disposizione prevede che il giudice penale «rinvia quando occorre» al giudice civile, e non «quando occorre... rinvia».

¹⁰⁶ Da ultimo, v. Cass. civ. 10.12.2018 n. 32929, in *CedCass*, m. 652072.

¹⁰⁷ Così, già Cass. civ. 28.6.1997 n. 5800, in *CedCass*, m. 505545; conf., Cass. civ. 10.12.2018 n. 32929, cit.

e cioè che dopo il rinvio l'oggetto originario della domanda della parte civile all'interno del processo penale non muta, dovendosi decidere su danni e restituzioni discendenti dal pregiudiziale accertamento di un fatto-reato *ex art. 185 Cp*¹⁰⁸. In quest'ordine di idee, non si faticava a riconoscere la necessità di osservare, seppure dinanzi al giudice civile, la disciplina sostanziale e processuale penale¹⁰⁹: dunque, in tema di nesso causale, per attribuire sul piano oggettivo il fatto(-reato) al convenuto danneggiante avrebbe dovuto farsi ricorso allo *standard* dell'oltre ogni ragionevole dubbio, compendiato nel canone dell'elevato grado di probabilità logica e credibilità razionale; le prove inutilizzabili nel processo penale non avrebbero potuto acquisire alcun valore probatorio ai fini della decisione¹¹⁰; la testimonianza dell'attore danneggiato, già parte civile nel processo penale, resa in quest'ultimo contesto, veniva riconosciuta senz'altro idonea a ricostruire il fatto dannoso¹¹¹, come più in generale lo erano tutte le prove acquisite nel processo penale¹¹².

L'indirizzo di segno opposto, successivamente maturato sempre all'interno della Cassazione civile e peraltro confortato dalle passate Sezioni unite penali¹¹³, era invece nel senso di affermare la necessaria applicazione, a seguito del rinvio *ex art. 622 Cpp*, di tutte le regole sostanziali e processuali civili¹¹⁴. Ciò poiché a seguito della *translatio*

¹⁰⁸ Analogamente a quanto poc'anzi osservato in relazione all'orientamento sull'applicazione della disciplina civile – v. *supra*, nt. 103 –, per le medesime ragioni anche l'orientamento in esame non è compatibile con la sentenza di C. cost. 30.7.2021 n. 182.

¹⁰⁹ Al riguardo, come riporta E. D'Alessandro, *op. cit.*, 10, una parte degli interpreti aveva criticato la soluzione in parola poiché il giudice civile veniva messo nelle condizioni di applicare regole e principi di un sistema – quello processualpenalistico – fondamentalmente estraneo: cfr. A. Cabiale, *La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in www.la legislazione penale.eu 15.1.2020, 13. Rileva inoltre E. D'Alessandro, *ivi*, la distonia sistemica dell'eventualità che a seguito del giudizio di legittimità penale venga instaurato quello d'appello civile con applicazione della disciplina penale; e a seguito di quello d'appello civile venga esperito ricorso per cassazione, nella cui sede dovrebbe tornare a osservarsi la disciplina civile.

¹¹⁰ Come aveva precisato Cass. 8.2.2018 n. 43896, sulla cui decisione si è soffermata in senso critico F. Centorame, *op. cit.*, 418 ss.; in argomento v. anche G. Paolozzi, *op. cit.*, 14 ss.

¹¹¹ Cass. civ. 14.7.2004 n. 13068, in *CedCass*, m. 574569.

¹¹² Sul punto, cfr. G. Canale, *Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili*, cit., 1019 ss. e le relative indicazioni bibliografiche.

¹¹³ Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, cit. (§ 11, in diritto).

¹¹⁴ Tra le varie, più di recente, Cass. civ. 15.1.2020 n. 65581; per ulteriori indicazioni giurisprudenziali, si rinvia a Cass. S.U. 28.1.2021, n. 22065, cit. (§ 16.2, in diritto). Si segnala altresì, per l'autorevolezza dell'arresto, denso di argomenti ed esaustivo nelle implicazioni, Cass. civ. 25.6.2019 n. 16916, in *CedCass*, m. 654433. Per un commento sugli effetti e le possibili soluzioni al mutamento di giurisprudenza in discorso, v. P. Proto Pisani, *op. cit.*, 679 ss. Articolano rilievi critici nei confronti del nuovo orientamento, tra gli altri, G. Canzio, G. Iadecola, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio in sede di rinvio?*, in www.sistemapenale.it, 20.4.2020, § 3.

judicii dinanzi al giudice civile prenderebbe avvio una fase del tutto autonoma dal processo penale, ossia un nuovo giudizio e una diversa *regiudicanda*¹¹⁵. A cui conseguirebbe, specularmente a quanto si affermava *ante* 2019: l'inefficacia del principio di diritto affermato dalla Cassazione penale, data l'inapplicabilità dell'art. 627 Cpp in un processo diverso da quello penale; la natura per così dire aperta del giudizio civile, con tutto ciò che ne deriva in punto di allegazione di fatti costitutivi diversi, in forza del carattere atipico dell'illecito aquiliano *ex art.* 2043 Cc (il fatto-fonte di danno non è più un fatto-reato); il mutare del metodo di accertamento del nesso di causalità, da condurre pur sempre ai sensi degli artt. 40 e 41 Cp ma in virtù del meno stringente criterio civilistico del più probabile che non; la libera valutazione, da parte del giudice civile, del materiale probatorio ritenuto a suo tempo non utilizzabile nel processo penale, essendo l'inutilizzabilità categoria conosciuta solo all'interno di quest'ultimo¹¹⁶; la sicura inidoneità della testimonianza dell'attore danneggiato resa nel processo penale a ricostruire il fatto dannoso in sede civile, posto l'esplicito divieto ai sensi dell'art. 246 Cpc¹¹⁷; la non configurabilità di qualsivoglia obbligo di rinnovazione istruttoria, trattandosi di regola processualpenalistica giustificata dall'esigenza di pronunciare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, anche in armonia con i principi di oralità e immediatezza, rispetto al contesto processualcivilistico invero relativamente estranei.

Se questi erano i termini della *querelle*, bisogna ora chiarire come l'orientamento restrittivo della Cassazione penale sulla portata dell'art. 622 Cpp si fosse affermato proprio con l'intento di gestire una supposta criticità che in relazione alle regole applicabili in sede di rinvio (dinanzi al giudice civile) era sorta; criticità, lo si è appena visto, generata da un recente mutamento di giurisprudenza ad opera della terza sezione civile della Corte. In particolare, quell'orientamento era andato formandosi allo scopo di sottrarre talune fattispecie all'applicazione della nuova giurisprudenza: se da quel momento in poi davanti al giudice civile si sarebbero dovute seguire le regole del processo civile, allora avrebbe dovuto necessariamente essere il giudice penale a

¹¹⁵ Non condivide una tale premessa, argomentando nel senso del giudizio civile come un giudizio tecnicamente di rinvio, G. Ruffini, *op. cit.*, 294 ss.

¹¹⁶ Sul punto veniva a concordare G. Canale, *Aspetti critici del giudizio di rinvio a norma dell'art. 622 c.p.p.*, in *op. cit.*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi, 282 ss., precisando anche le eccezioni dell'estraneità dell'inutilizzabilità processualpenalistica al processo civile.

¹¹⁷ L'art. 246 Cpc, rubricato «incapacità a testimoniare» dispone che «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». Nel nostro caso l'attore che si afferma danneggiato è il primo «interessato», e peraltro già «partecipa» al giudizio in corso.

governare la prosecuzione del processo, quando si fosse dovuto ancora controvertere sull'*an* della responsabilità. Si è difatti inteso che in questa prospettiva il fatto continuava a essere un fatto-reato, sì da ritenere imprescindibile assecondare tutte le logiche e i presidi che attengono all'accertamento dei profili penali di responsabilità. Senza trascurare che l'insussistenza per il giudice civile dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa avrebbe determinato l'effetto – senz'altro distonico rispetto al sistema¹¹⁸ – per cui, annullata in sede penale la sentenza per violazione di una regola probatoria, nel successivo giudizio civile nulla avrebbe garantito l'effettiva osservanza di quella regola¹¹⁹.

È pure da dire, in ultimo, che l'esigenza di reazione¹²⁰ al suddetto indirizzo civile aveva condotto una parte della Cassazione penale a precisare quanto fino a quel momento non vi era mai stato bisogno di precisare: ossia che il giudice di rinvio *ex art.* 622 Cpp, individuato in quello civile, avrebbe dovuto rispettare i canoni probatori e decisorii penali. Nondimeno, in occasione degli arresti citati la Cassazione civile aveva perentoriamente escluso che a determinare quali regole vadano seguite dinanzi ai propri collegi possano essere le sezioni penali della Corte.

Invero, le stesse Sezioni unite penali si erano già espresse nel senso che rimane prerogativa del giudice civile stabilire l'interpretazione delle disposizioni disciplinanti «gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale». In quel caso si discuteva di un problema diverso, ossia della lettura da prediligere per l'*art.* 652 Cpp, e dunque dell'ambito di efficacia extrapenale del giudicato. Ai nostri fini, certo non si può dire che l'*art.* 622 Cpp concerna gli effetti della decisione penale. Ma se ammettiamo che il giudice civile debba avere voce in capitolo al riguardo, potendo praticamente determinare l'efficacia di una sentenza definitiva (penale) nell'ambito del processo di sua competenza, *a fortiori* dovremmo ammettere il potere del medesimo giudice di chiarire la disciplina applicabile nel processo di propria competenza allorché a sentenza definitiva (civile) si debba ancora giungere.

Sia come sia, in occasione dell'arresto in parola il massimo collegio aveva ribadito in via generale l'opportunità di tenere in conto, da parte del giudice penale, il diritto vivente formatosi in sede civile, sì da minimizzare il rischio di contrasti interpretativi

¹¹⁸ Su questo si concorda con quanto affermato da Cass. 6.6.2019 n. 31921, in *CedCass.*, m. 277285.

¹¹⁹ Nello stesso senso, A. Nappi, *Paradossi giurisprudenziali*, in www.giustiziainsieme.it, 9.6.2021: è questo il «paradosso» cui fa riferimento il titolo del contributo.

¹²⁰ G. Canzio, G. Iadecola, *op. cit.*, § 5.

fra le diverse articolazioni della Corte. Anche considerato che nel nostro sistema non esiste un organo deputato alla composizione di questi ultimi¹²¹. A tal proposito è difatti auspicabile l'introduzione di un super-collegio di composizione mista, penale e civile, sulla scorta del modello tedesco – un *Vereinigte Grosse Senate*, cioè¹²² –, che si pronunzi sulle questioni oggetto di simili difformità o disallineamenti¹²³, allo scopo di aumentare i livelli di effettività della funzione nomofilattica del giudice di legittimità, e dunque di prevedibilità delle decisioni.

7. Con la sentenza n. 22065/2021¹²⁴ le Sezioni unite hanno seguito il solco già dettagliatamente tracciato dallo stesso massimo collegio¹²⁵, affermando un principio che va espressamente oltre alla specifica ipotesi d'interesse, cioè all'annullamento ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo di rinnovazione in appello. In tutti i casi di annullamento ai soli effetti civili, difatti, deve osservarsi l'art. 622 Cpp: il processo deve essere riassunto dinanzi al giudice civile. Le regole processuali e sostanziali applicabili dinanzi al giudice dell'atipico rinvio, poi, dovranno essere quelle proprie dell'ordinamento civile, perché il giudizio che si va instaurando è in realtà un *novum iudicium*; così assecondando l'*overruling* della terza sezione civile sul punto, con tutto ciò che ne consegue¹²⁶.

L'opzione sistematica sullo sfondo della pronunzia in commento è quella in forza della quale «la materia degli interessi civili» rimane, di per sé, «tutto sommato estranea al processo penale vero e proprio»¹²⁷. Il richiamo all'estraneità fa concettualmente il paio col principio di accessorietà: di talché, in tutti i casi di annullamento ai soli effetti civili non vi è ragione per non restituire la decisione sulla pretesa civilistica alla sua sede naturale. In ciò va appunto rivenuta la *ratio* dell'art. 622 Cpp, il quale è pertanto espressione di un principio generale e non invece munito di natura eccezionale.

Fermi tutti gli effetti penali della sentenza, quando cioè la vicenda penale sia

¹²¹ Cass. S.U. 28.10.2008 n. 40049, in CP 2009, 883 ss., con nota di G. Santalucia, *La formula di assoluzione in presenza di una causa di giustificazione* (§ 11, in diritto).

¹²² Sull'istituto, cfr. R. Orlandi, *Rinascita della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione "politica" delle Corti di legittimità*, in CP 2017, 2603.

¹²³ Nello stesso senso, e proprio con riferimento alla questione dell'art. 622 Cpp, cfr. G. Canzio, G. Iadecola, *op. cit.*, § 6.

¹²⁴ Cass. Sez. un. 28.1.2021 n. 22065, cit. Sviluppa argomenti critici nei confronti della decisione, E. D'Alessandro, *op. cit.*, 14 ss.

¹²⁵ Il riferimento è ancora a Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, cit.

¹²⁶ V. *supra*, § 6.

¹²⁷ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in G.U., n. 250 del 24 ottobre 1988 - s. gen., suppl. ord. n. 2, 130.

irrevocabilmente chiusa, la decisione sulle residue questioni riparatorie andrà poi coerentemente presa in forza delle regole che governano quel tipo di giudizio: è decisione che col tema penale non presenta oramai più alcun punto di aderenza. In questa ottica – e per destituire di fondamento normativo l’orientamento contrario – è parso opportuno valorizzare il tenore testuale dell’art. 622 Cpp, il quale «si riferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi o disposizioni riguardanti la responsabilità civile»¹²⁸. Sul punto si era già espressa nello stesso senso una parte della dottrina¹²⁹ e della giurisprudenza¹³⁰. È poi immediatamente conseguente che il giudice civile si pronunzierà, ove occorra, non solo sul *quantum*, ma pure sullo stesso *an debeatur*.

A prescindere dall’argomento fondato sulla portata della disposizione, bisogna peraltro domandarsi se l’opposto indirizzo dato per superato sia immune da ulteriori fallacie. Rammentando infatti come esso abbia preso piede in risposta all’*overruling* della terza sezione civile in punto di regole applicabili dinanzi al giudice di rinvio, viene in sostanza da riflettere sul se risulti logicamente, metodologicamente e giuridicamente condivisibile interpretare una certa disposizione (art. 622 Cpp) sulla base delle scelte interpretative di altro giudice, affermate con riguardo a una questione diversa (quali regole applicabili in sede di rinvio). Probabilmente, nel caso di specie, il giudice penale non può determinarsi a interpretare la disposizione oltre il relativo significato, naturalmente comprensivo del diritto vivente, in ragione e in dipendenza dell’orientamento che il giudice civile ha maturato sulla diversa questione di cui s’è detto. Il contrario equivarrebbe a legittimare un’opzione esegetica che sposta il proprio baricentro dalla legge agli effetti¹³¹ potenzialmente derivanti da un’interpretazione alternativa (e da scongiurare, nell’opinione del giudicante). La disposizione, allora, dovrebbe essere sempre interpretata disinteressandosi da come una questione diversa, pur se direttamente correlata, venga risolta: altro è il problema dell’applicabilità o meno dell’art. 622 Cpp, altro è quello concernente quale disciplina vada eventualmente applicata dinanzi al giudice civile¹³². E piegare il dettato normativo a seconda degli

¹²⁸ Cass. S.U. 28.1.2021 n. 22065, cit. (§ 8, in diritto).

¹²⁹ Evidenzia la «categoricità» del disposto normativo, F.R. Dinacci, *op. cit.*, 237.

¹³⁰ Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, cit.

¹³¹ Più in generale, sulla rilevanza e la gestione degli effetti della decisione penale, v. M. Galli, *Giudicare l’avvenire. Uno studio a partire dalla Convention judiciaire d’«intérêt public»*, in *RIDPP* 2018, 1285 ss.

¹³² Una parte della giurisprudenza si è condivisibilmente espressa nel senso che l’interpretazione dell’art. 622 Cpp, e la conseguente individuazione del giudice competente, è preliminare e perciò va tenuta distinta dalla questione delle regole applicabili in sede di rinvio: cfr. Cass. 21.9.2020 n. 28848, cit. (§ 13.5, in diritto).

effetti che, volta a volta, la giurisprudenza ne fa derivare, non pare una via percorribile.

Inoltre, i confini di quel medesimo dettato normativo non possono essere legittimamente travalicati nemmeno da un supposto carattere «deteriore» dell'accertamento condotto attraverso le regole che governano il processo civile, rispetto all'accertamento mediante gli *standard* penalistici¹³³. Non si potrebbe sostenere, cioè, che l'applicazione delle regole probatorie e decisorie civili andrebbe a svantaggio dell'effettività e della pienezza dell'accertamento del fatto, concretizzandosi così in un indebito pregiudizio per una delle parti in causa.

A militare in favore dell'applicabilità del regime penale in luogo di quello civile (o in favore del rinvio al giudice penale *tout court*), difatti, non sussistono nemmeno in astratto ragioni di garanzia: non è dato stabilire con nettezza quale disciplina sia più favorevole per l'una o l'altra parte in sede di giudizio atipico di rinvio. Ipotizzando l'applicazione delle regole civili, per esempio, la testimonianza della parte attrice, già parte civile nel processo penale, rimane inderogabilmente vietata ex art. 246 Cpc; il che alleggerisce senz'altro la posizione del convenuto, a suo tempo imputato nel processo penale. D'altro canto, per esperire vittoriosamente l'azione di danni all'attore è sufficiente provare, sotto il profilo del nesso causale, la derivazione del danno-evento dal fatto della controparte secondo il criterio del più probabile che non; il che favorisce senza dubbio l'attore, il quale in sede penale vedrebbe di regola riconosciuta la propria pretesa risarcitoria solo quando la colpevolezza dell'imputato – e dunque anche il nesso causale – venisse provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Senza trascurare, altresì, che pure nei casi di annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza d'appello che ha condannato l'imputato al risarcimento sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa senza previamente rinnovare l'istruzione dibattimentale, nel successivo giudizio civile la rinnovazione dell'esame testimoniale (va da sé, escluso quello della parte attrice) può sempre essere disposta ai sensi dell'art. 257 co. 2 Cpc¹³⁴. In relazione a quest'ultimo punto, per vero, le Sezioni unite sono apparse meno nette nell'esposizione, finendo per stemperare l'assolutezza del divieto di cui al codice di rito civile poc'anzi ricordato. Si è riconosciuto, cioè, in ogni caso sussistente un «onere» per il giudice civile di «tener conto» delle prove

¹³³ Le Sezioni unite Cremonini riportano l'argomento in discorso (§ 3.1, in diritto) nel dare conto delle motivazioni di Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, cit., alle quali nel prosieguo massimamente aderiscono; pur senza riprenderlo esplicitamente, inoltre, fanno derivare tutte le conclusioni che da esso necessariamente derivano.

¹³⁴ A norma dell'art. 257 co. 2 Cpc, «il giudice può» – è dunque sempre facoltativo – «disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione...».

acquisite nel processo penale, pur potendo (meglio: dovendo) riaccertare *in toto* il fatto controverso¹³⁵. Parrebbe, così, che – fermo il divieto di riassumere la testimonianza della persona offesa – il giudice civile possa (debba?) nondimeno prendere in considerazione quanto da essa già dichiarato in sede penale alla stregua di un elemento di giudizio di contorno, come si usa dire in quella giurisprudenza, pure in virtù del principio della atipicità dei mezzi di prova che nel contesto processuale civile si ritiene vigere¹³⁶. A tutta prima, in effetti, il divieto di cui all'art. 246 Cpc si presenta riferito alla testimonianza del soggetto interessato in termini di prova costituenda.

Ancora sulle regole proprie del giudizio civile a seguito dell'annullamento *ex art.* 622 Cpp, il massimo collegio ha implicitamente preso posizione su di un'altra questione oggetto di disputa: se cioè, divenuto irrevocabile il capo penale, il danno che si assume subito dall'attore debba continuare a considerarsi un danno da reato rilevante ai sensi dell'art. 185 Cp, ovvero se possa assumere (più ampia) rilevanza come danno da illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 Cc¹³⁷.

L'alternativa non è di poco momento e viene sciolta nel secondo senso¹³⁸: l'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, unitamente ai principi di separazione e autonomia delle giurisdizioni e dei giudizi, depone per la necessitata operatività dell'art. 2043 Cc. Questo evidentemente perché, venendo obbligatoriamente meno il sindacato del giudice penale sul fatto, qualsiasi eco di penale rilevanza dello stesso si ritiene dissolta. L'azione civile non può più accedere a un'azione penale funzionalmente idonea all'accertamento del reato. Il danneggiato viene infine a trovarsi praticamente nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se *ab origine* non avesse potuto costituirsi, per esempio a seguito dell'archiviazione del procedimento. Il quel caso, del pari, avrebbe dovuto adire la sede naturale e chiedere i danni senza discutere di alcun profilo penalistico.

Se si constata questo, devono di conseguenza registrarsi almeno due immediate

¹³⁵ Si cita, in proposito, la stessa giurisprudenza civile: tra le altre, Cass. civ. S.U. 26.1.2011 n. 1768, in *CedCass*, m. 616366; il principio è stato affermato con riguardo all'inefficacia extrapenale della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

¹³⁶ Presso la dottrina processualcivile, bisogna però dire, come anticipato *supra*, nt. 70, è stato sostenuto che la suddetta testimonianza preconstituita non potrebbe in ogni caso essere assunta quale prova atipica, ma solo valutata nei limiti dell'art. 116 Cpc: della questione dà conto E. D'Alessandro, *op. cit.*, 17. Sul valore degli «argomenti di prova» ai fini della decisione nel processo civile, si era soffermata B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 46, nt. 63.

¹³⁷ A suo tempo è stato comunque chiarito che la medesima fattispecie di illecito descritta dall'art. 2043 Cc rileva pure in sede penale; rimanendo però specificata, quanto al fatto da considerare e all'elemento soggettivo, dall'art. 185 Cp: v. *supra*, § 1.

¹³⁸ Cass. S.U. 28.1.2021 n. 22065, cit. (§ 17.2, in diritto).

implicazioni di rilevanza pratica significativa. La prima è che, posto il carattere atipico dell'illecito aquiliano, in sede di danno potranno essere allegati a fondamento della domanda pure fatti diversi da quelli che hanno a suo tempo fondato la costituzione di parte civile, potendo per esempio attribuire rilevanza all'elemento soggettivo della colpa, nonostante in origine si sia fatto ingresso nel processo penale per far valere un danno derivante da un reato previsto nell'esclusiva forma dolosa. La seconda implicazione è che non potendosi più applicare il disposto di cui all'art. 185 Cp, espressamente attributivo del diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale, quest'ultimo non potrà essere riconosciuto dal giudice civile¹³⁹, a meno di non ritenere sussistenti gli ulteriori requisiti di legge, come precisati dalla consolidata interpretazione evolutiva dell'art. 2059 Cc¹⁴⁰.

Nel decidere per la netta separazione e la reciproca impermeabilità dei giudizi penale e civile a seguito di annullamento ex art. 622 Cpp, le Sezioni unite comprensibilmente conducono la questione su di un livello più generale, attinente al rapporto che tra azione civile e processo penale intercorre¹⁴¹. È bene, difatti, rammentare che vi sono anche altri casi – oltre a quello di cui all'art. 622 Cpp – in cui civile e penale prendono pacificamente due strade diverse. Si guardi anzitutto alla disciplina del giudicato penale nel giudizio civile di danno di cui agli artt. 651 ss. Cpp, in virtù della quale, come si sa, le sentenze di condanna e di assoluzione fanno stato nel giudizio civile – a certe condizioni – solo a patto che non si tratti di sentenza di assoluzione¹⁴² divenuta irrevocabile a seguito di rito abbreviato quando la parte civile

¹³⁹ A volere rimanere coerenti con i principi della giurisprudenza europea e anche costituzionale – si veda sempre C. cost. 30.7.2021 n. 182, a suo tempo presa in esame –, infatti, dovrebbe concludersi per l'impossibilità di verificare incidentalmente la sussistenza di un reato a valle di un proscioglimento irrevocabile. Una tale verifica potrebbe essere consentita, al più, quando il passaggio in giudicato in sede penale abbia riguardato una condanna: ciò avviene per esempio quando l'annullamento ai soli effetti civili sia pronunciato a seguito del ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna ai soli effetti civili. Il discorso intorno all'art. 2059 Cc, che a seguito dell'annullamento ex art. 622 Cpp dovrebbe dunque rimanere inapplicabile ove invocato in combinato disposto con la norma incriminatrice, vale in tutti i casi di giudizio che prosegue solo agli effetti civili. V. anche *infra*, § 8.

¹⁴⁰ Singolarmente, è la medesima C. cost. 30.7.2021 n. 182 – si veda la nt. precedente –, invece, ad ammettere un accertamento incidentale del reato al fine di decidere sui danni non patrimoniali ex art. 2059 Cc. È una contraddizione logica e giuridica, sebbene non faccia parte della *ratio decidendi* della sentenza. Il punto è stato evidenziato da P. Ferrua, *op. cit.*, 3446; nello stesso senso, B. Lavarini, *Presunzione di innocenza «europea»*, cit., 1788, nt. 10. Conclude che un tale accertamento incidentale è necessario ai fini dell'art. 2059 Cc, A. Capone, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *DPP* 2023, 186, nt. 14; v. pure G. Cricenti, G. D'Alessandro, *op. cit.*, 1777 s. Il tema, giova ripeterlo, si pone negli stessi termini in tutti i casi di giudizio che prosegue solo agli effetti civili.

¹⁴¹ Cass. S.U. 28.1.2021 n. 22065, cit. (§ 4.1, in diritto).

¹⁴² Si menziona solo la sentenza di assoluzione perché la sentenza di condanna fa sempre stato, anche quando la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, a meno che quest'ultima non si opponga.

non l'abbia accettato; e soprattutto, sempre in relazione al giudicato assoluzione, a patto che l'azione civile non sia iniziata o proseguita autonomamente in sede civile ex art. 75 co. 2 Cpp.

C'è poi ovviamente l'ipotesi di optare *ab origine* per l'azione civile nella sua sede propria, *ab origine* rimanendo i due giudizi in tutto e per tutto separati.

Apertamente smentito il principio di unità della giurisdizione¹⁴³ in favore di quello d'autonomia, e assodata l'accessorietà dell'azione civile all'interno del processo penale¹⁴⁴, l'eventuale esistenza di «giudicati contrastanti» rientra nella fisiologica del sistema. Anzi, la sospensione del processo civile di cui all'art. 75 co. 3 Cpp costituisce l'eccezione al generale principio del *favor separationis*, calato nel sistema dal legislatore del 1988¹⁴⁵. Il codice d'altra parte si limita a offrire in via preventiva uno strumento per assicurare l'uniformità dell'accertamento (certo, in assoluto non è bene che giudice penale e giudice civile dicano due cose diverse) attraverso la disciplina di cui agli artt. 74 ss. Cpp; ma niente esclude eventuali disformità (originarie o successive), quando siano dovute a scelte della parte interessata o a esigenze di coerenza sistematica e di economia processuale.

L'idea cardine che in definitiva pare trasparire dal tessuto motivazionale è quella per cui, in confronto all'accertamento in sede penale, l'accertamento in sede civile non è un accertamento debole, ma un tipo di accertamento: tra penale e civile, insomma, cambiano gli strumenti ma il fine è lo stesso, e cioè accertare il fatto controverso. Non soltanto. Se le regole dell'accertamento sono sempre funzionali al tipo di pronuncia che il giudice è chiamato a emettere, applicare le regole civili è davvero un esito necessitato, essendo queste le uniche – quando il giudice penale non possa più intervenire in merito – idonee a condurre verso una decisione su pretese di ordine risarcitorio o restitutorio. Coerentemente, come rilevato a suo tempo, il massimo

¹⁴³ Cfr. E. Massari, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli 1934, 75; L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano s.d. (anni '20), § 589 s. Il potere giurisdizionale dello Stato è unico in tutto l'ordinamento, indifferentemente rilevando la materia penale, civile o amministrativa. Ogni singolo giudice esercita quel medesimo potere, e non un potere afferente alla giurisdizione penale, civile o amministrativa a seconda delle funzioni svolte. Un potere unico in questi termini non si può contraddire mediante giudicati contrastanti: G. Leone, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Napoli 1958, 180.

¹⁴⁴ Che *supra*, § 3 abbiamo visto affermata in termini quasi assoluti, alla luce della riforma Cartabia.

¹⁴⁵ Nel medesimo senso va inteso pure l'art. 3 co. 1 Cpp, a norma del quale «quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione». In questo caso, però, a sospendersi è il processo penale e la disposizione non è costruita in termini di obbligo; inoltre, la stessa può operare solo ove il procedimento civile sia stato già azionato.

collegio implicitamente ha chiarito pure che il fatto asseritamente dannoso, dinanzi al giudice di rinvio, cessa di essere un fatto-reato per divenire un semplice «fatto doloso o colposo» ex art. 2043 Cc¹⁴⁶.

Al contempo, le peculiarità dell'*iter* processuale in discorso possono giustificare la valutazione in sede civile delle prove – di tutte le prove – acquisite in sede penale. L'alternativa, oltretutto giuridicamente diseconomica dato lo spreco di risorse che ne deriverebbe, risulterebbe senz'altro lesiva dell'affidamento maturato in capo al danneggiato dal reato nel momento in cui si è costituito parte civile. Consentire una tale conservazione degli elementi conoscitivi, in altri termini, serve pure a assicurare il danneggiato che quanto accaduto nel contesto penale, come costui voleva fosse quando vi ha fatto ingresso, non è stato in ogni caso inutile. A queste ragioni paiono ispirati i commi 1-*bis* degli artt. 573 e 578 Cpp, di recente conio e dei quali si è più sopra detto, nella loro ultima parte; non mancando, il legislatore delegato, di aggiungere nell'art. 78 co. 1 lett. d Cpp la già richiamata locuzione funzionale a rendere ancora più consapevole la parte civile dei possibili esiti processuali a seguito della sua costituzione.

Nel prosieguo ci si appresta dunque a considerare, tra l'altro, il rapporto tra quanto deciso dalle Sezioni unite Cremonini e le norme appena richiamate.

8. Nel tentativo di superare *per tabulas* le incertezze, la Commissione Lattanzi aveva proposto di inserire tra gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge A.C. 2435 sulla riforma del processo penale una disposizione ai sensi della quale «prevedere che, in caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, la Corte di cassazione annulli con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.», precisando «l'obbligo da parte di quest'ultimo di valutare le prove raccolte nel processo penale» (art. 7 lett. *h-quinquies*)¹⁴⁷. La proposta non era stata però accolta, non comparso tra gli emendamenti presentati dal Governo in data 14 luglio 2021. In ogni caso, la modifica non avrebbe sciolto definitivamente le ambiguità. Da un lato infatti avrebbe senz'altro confermato ancora più incisivamente l'interpretazione letterale dell'art. 622 Cpp;

¹⁴⁶ Questo non significa, giova ripeterlo, che quando la parte civile chiede i danni da reato non venga pur sempre a rilevare la fattispecie dell'illecito aquiliano: v. quanto premesso *supra*, § 1.

¹⁴⁷ Il riferimento è all'art. 7 lett. *h-quinquies* del testo delle proposte di emendamenti della Commissione pubblicato in data 25.5.2021, e consultabile su www.giustizia.it; nonché in www.sistemapenale.it, 27.5.2021. Per un commento, v. M. Bargas, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in www.la legislazione penale.eu, 31.5.2021; v. anche G. Fiandaca, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.sistemapenale.it, 21.6.2021.

nonché autorizzato a ritenere consentita la ricostruzione del fatto, ad opera del giudice civile, sulla base della testimonianza (già) resa dall'attore danneggiato, a suo tempo parte civile nel processo penale. Ma dall'altro sarebbe appunto rimasta prescrizione circoscritta al novero delle prove precostituite rispetto al giudizio civile, non ricomprendendo quelle costituenti: e dunque mancando di disciplinare proprio la problematica ipotesi posta all'attenzione delle Sezioni unite Cremonini.

Pur ritenendo in massima parte condivisibili i rilievi argomentativi della pronuncia appena richiamata, altrove¹⁴⁸ si è dovuto riflettere appunto in senso problematizzante circa l'esito pratico derivante dalla decisione del massimo collegio. Era cioè indubbio il verificarsi di una sorta di cortocircuito processuale ogni qual volta l'annullamento ai soli effetti civili fosse determinato dal non aver adempiuto, da parte del giudice di seconde cure, all'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello. Dovendosi applicare, nel successivo giudizio dinanzi al giudice civile, le regole proprie di quest'ultimo, naturalmente in quel contesto non vi sarebbe stato spazio per la configurabilità di un obbligo probatorio (e decisorio) di matrice esclusivamente processualpenalistica. Finendo così per annullare con rinvio una sentenza in ragione della violazione di una regola che, in seguito, non avrebbe potuto in ogni caso essere osservata; mai, almeno, in forza della sua obbligatorietà, e rimanendo sempre esclusa la nuova assunzione della testimonianza della persona offesa. Avrebbe infatti dovuto essere promossa un'altra lettura dell'art. 603 co. 3-bis Cpp: la quale, beninteso, non si sarebbe giustificata per l'esigenza di superare l'*empasse* in discorso; ma si sarebbe imposta invece a prescindere, per esigenze di coerenza sistematica¹⁴⁹. Il silenzio della modifica sul punto avrebbe perciò determinato l'inidoneità della disposizione a stabilire se avesse potuto dirsi obbligatorio – a certe condizioni e superato, eventualmente, il divieto di cui all'art. 246 Cpc – assumere *ex novo* la prova dichiarativa di cui trattasi.

Ad ogni modo, nell'assetto normativo *post* Cartabia la questione è stata risolta alla radice: tranne che a seguito di estinzione del reato per amnistia, ex artt. 573 co. 1-bis e 578 co. 1-bis Cpp la trattazione della sola questione civile nel processo penale non potrà più avere luogo. E dunque non potrà più avere luogo la specifica ipotesi dalla quale la decisione delle Sezioni unite Cremonini è originata. Ciò tra l'altro significa che l'art. 603 co. 3-bis Cpp finirà per applicarsi solo nei casi espressamente previsti, e cioè solo in quanto appellante avverso il proscioglimento sia (perlomeno anche) il pubblico

¹⁴⁸ V., se del caso, F.M. Damosso, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili*, cit., 2732 ss.

¹⁴⁹ Per il contenuto della relativa proposta, *ibid.*

ministero, così debitamente osservando pure l'esigenza di tassatività dei poteri probatori d'ufficio¹⁵⁰.

L'obbligo di rinnovazione in appello non potrà valere neppure in caso di amnistia intervenuta in pendenza del giudizio di seconde cure, giacché l'art. 603 co. 3-bis Cpp presuppone un precedente proscioglimento, mentre l'art. 578 co. 1 Cpp presuppone una precedente condanna. Ciò vale almeno nella generalità dei casi: l'unica possibilità che l'art. 603 co. 3-bis Cpp come interpretato dal diritto vivente operi ai soli effetti civili parrebbe risiedere nell'ipotesi di impugnazione anche agli effetti civili avverso una sentenza di proscioglimento pronunciato ex art. 131-bis Cp, con successiva estinzione del reato per amnistia in appello.

Ancora, sul versante probatorio bisogna promuovere una interpretazione sistematica dell'art. 622 Cpp alla luce dei nuovi commi 1-bis degli artt. 573 e 578 Cpp. Questi ultimi, che nella loro ultima parte prevedono l'obbligo – sempre nei limiti della pertinenza, si deve ritenere – in capo al giudice civile di valutare le prove acquisite durante il processo penale, impongono di applicare la medesima regola in sede di rinvio a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili. L'alternativa appare in effetti irragionevole, non sussistendo tra le differenti fattispecie un differenziale idoneo a giustificare l'inapplicabilità dello stesso criterio.

In questi termini la disciplina dell'annullamento ai soli effetti civili dovrebbe rimanere conformata dalle novelle appena menzionate. E a sua volta appare destinata a conformare la disciplina delle relative novelle, nel senso che in ogni ipotesi di trasmigrazione del giudizio dalla sede penale a quella civile andrebbero applicati i principi delle Sezioni unite Cremonini¹⁵¹: operatività delle regole sostanziali e processuali civili e negazione dell'accertamento incidentale del fatto sussumibile entro una determinata fattispecie criminosa; almeno fino all'eventuale superamento del precedente del massimo collegio. Ma a ben vedere, alla luce della sentenza

¹⁵⁰ Questa circostanza risulta consonante con il principio affermato in un recente arresto della C. eur. 15.6.2023, *Rocella c. Italia*, § 48 s., per cui la giurisprudenza convenzionale sull'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello nell'ipotesi di c.d. *overturning* sfavorevole (sulla quale v. C. eur., 5.7.2011, *Dan c. Moldavia*; C. eur., 28.2.2017, *Manoli c. Moldavia*; C. eur., 29.6. 2017, *Lorefice c. Italia*; C. eur. 10.11.2020, *Dan c. Moldavia 2*) varrebbe limitatamente all'accertamento penale. Il diritto a un «processo equo» ex art. 6 Cedu, dunque, non implicherebbe l'osservanza della medesima regola istruttoria quando nel processo penale si discuta solo dei profili civilistici di responsabilità; ferma restando la legittimità – dall'angolo visuale del giudice di Strasburgo – di una giurisprudenza nazionale che determini un ampliamento delle tutele. Sulla pronuncia in parola cfr. altresì B. Lavarini, *Definitività delle statuizioni penali*, cit., nt. 46, là dove segnala profili di contrasto fra la medesima e la precedente C. eur. 18.11.2021, cit., § 60.

¹⁵¹ Che le Sezioni unite abbiano delineato un «paradigma» in questi termini, lo rileva anche G. Todaro, *op. cit.*, 82.

costituzionale n. 182/2021 di cui s'è detto, un simile accertamento incidentale rimarrebbe comunque precluso.

Una disformità della giurisprudenza pregressa rispetto alla terminologia delle nuove disposizioni, piuttosto, si rinviene tra l'affermata natura autonoma del giudizio a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili e la «prosecuzione» del giudizio ai sensi dei commi 1-bis degli artt. 573 e 578 Cpp. Il disallineamento è tuttavia solo apparente: nelle ipotesi descritte dalle normative di recente introduzione il giudizio «prosegue», è vero, ma solo perché si tratta di impugnazioni proposte nella sede penale e pure dichiarate ammissibili sulla base del relativo codice di procedura, epperò in seguito decise nella sede civile¹⁵²; una volta pervenute lì, come è stato detto, il giudizio è chiamato ad autonomizzarsi pur sempre nei termini stabiliti dalle Sezioni unite Cremonini, e resi necessari dalla presunzione d'innocenza garantita a livello europeo.

Una reale disformità della giurisprudenza pregressa rispetto a quanto recentemente riformato, invece, si deve evidenziare tra la facoltà di emendare la domanda civile a seguito del rinvio ex art. 622 Cpp e il disposto dell'art. 78 co. 1 lett. d Cpp. Qualora infatti dovesse affermarsi una lettura di quest'ultima disposizione nel senso della immodificabilità successiva della domanda attorea¹⁵³, non vi sarebbe ragione per negare la medesima immodificabilità a seguito di annullamento ai soli effetti civili¹⁵⁴.

Quanto all'ambito applicativo dell'art. 622 Cpp, si deve poi osservare che seppure non direttamente modificato in sede di riforma, per effetto di quest'ultima esso viene a mutare. In particolare, è destinato a restringersi in modo considerevole una volta giunte a pieno regime le discipline dell'impugnazione ai soli effetti civili, nonché della prescrizione sostanziale e processuale.

Anzitutto, cioè, nei processi in cui la costituzione del danneggiato dal reato sia avvenuta dopo il 30.12.2022¹⁵⁵, non potrà più accadere che nel giudizio d'appello o in quello di cassazione si discuta esclusivamente di profili civilistici di responsabilità. Come si è visto, l'impugnazione ex art. 573 Cpp prosegue dinanzi al giudice civile competente ai sensi del nuovo co. 1-bis. Ciò vuol dire che la suddetta impugnazione non potrà più innescare un *iter* giurisdizionale sfociante nella pronuncia ex art. 622 Cpp.

¹⁵² Cfr., nel medesimo senso, M. Bontempelli, *Verso una trattazione efficiente delle impugnazioni penali*, cit., 158 s.

¹⁵³ Questa la direzione che sembra intraprendere Cass. S.U. 21.9.2023 n. 38481, cit., (§ 2.5, in diritto).

¹⁵⁴ La questione è stata articolata *supra*, § 3.

¹⁵⁵ Alla luce della decisione di Cass. S.U. 21.9.2023 n. 38481, cit., di cui si è detto *supra*, § 3.

Quanto alla disciplina della prescrizione sostanziale e processuale, si è già detto che ex art. 161-bis Cp la prima non potrà più maturare in sede di appello o di cassazione. Quindi non potrà più permanere la sola questione civile in sede penale nonostante l'estinzione del reato, come oggi può ancora avvenire ai sensi dell'art. 578 co. 1 Cpp. Dunque, non potrà più avere luogo una pronunzia ex art. 622 Cpp a seguito di tale evenienza. In ipotesi di maturata prescrizione processuale ai sensi dell'art. 344-bis Cpp, poi, vale la nuova disposizione di cui all'art. 578 co. 1-bis Cpp, per la quale il giudizio eventualmente prosegue dinanzi al giudice civile. Nemmeno a seguito di tale circostanza, dunque, l'art. 622 Cpp potrà applicarsi.

Per un annullamento ai sensi di quest'ultima disposizione potrà rimanere spazio allorché in sede penale permanga esclusivamente la questione civile a seguito di dichiarazione di estinzione del reato – nel giudizio di appello o di cassazione – per amnistia ex art. 578 co. 1 Cpp. Come si è già avuto modo di precisare, tale ipotesi, senz'altro non frequente¹⁵⁶, sarà l'unica per cui possa residuare la sola questione civile nel processo penale. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 573 co. 1-bis Cpp se, intervenuta l'amnistia in appello ed emessa sentenza sulla pretesa riparatoria, si ricorra ai soli effetti civili.

Ancora, l'art. 622 Cpp potrà seguire a operare quando abbia luogo una pronunzia rescindente della Cassazione ai soli effetti civili a valle di un ricorso presentato anche agli effetti penali, ove i capi penali non vengano annullati passando in giudicato. Si pensi al ricorso dell'imputato avverso la condanna penale – il quale, se accolto, farebbe annullare anche l'eventuale condanna civile –, e in subordine avverso la condanna civile limitatamente al *quantum debeatur*: il rinvio ai soli effetti civili potrebbe operare nel caso in cui la Cassazione rigetti il primo motivo e accolga quello formulato in via subordinata.

Come si comprende, il restringimento dell'ambito applicativo dell'istituto è necessariamente conseguente all'affermazione dell'accessorietà pressoché assoluta dell'azione civile, voluta con la riforma Cartabia. Che toccando disciplina delle pretese risarcitorie e restitutorie e regime della prescrizione sostanziale e processuale complessivamente restituisce un ingranaggio coerente, non solo internamente ma pure rispetto alla già ricordata opzione di fondo – logica e assiologica insieme – del codice del 1988, per cui «la materia degli interessi civili» risulta «tutto sommato

¹⁵⁶ Sulle ragioni di un'amnistia per la gestione dell'arretrato all'uscita della pandemia da Covid-19, v. peraltro i suggerimenti di M. Gialuz, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la "riforma Cartabia"*, in DPP 2023, 362 s.

estranea al processo penale vero e proprio»¹⁵⁷. Rispetto al principale obiettivo della stessa riforma, poi, non pare davvero trattarsi di efficienza (meglio: speditezza) “a ogni costo”, ma di soluzioni ragionevoli in quanto, oltreché coerenti, complessivamente appropriate e assicuranti un adeguato *standard* di tutela alle parti coinvolte.

È vero: disincentivare a monte l'ingresso del danneggiato nella sede penale, o comunque da quest'ultima farlo dipartire *ex artt.* 573 co. 1-*bis* e 578 co. 1-*bis* Cpp, potrebbe al contempo aggravare ulteriormente il processo civile. Il quale è nondimeno la sede naturale per decidere sulle domande risarcitorie o restitutorie; ed è la sede in cui possono avere più facilmente luogo meccanismi di soluzione della controversia alternativi a quello contenzioso (artt. 2 e 5 commi 1 e 3 d.lgs. 4.3.2010, n. 28), almeno sulla carta¹⁵⁸. Senza considerare – stavolta nello stesso circuito penale – le possibilità della c.d. giustizia riparativa, deputata anche alla sistemazione degli interessi civili, ove si giunga a un «esito riparativo... materiale» (art. 56 co. 1 d.lgs. n. 150/2022) avente per oggetto il risarcimento o le restituzioni (art. 56 co. 3 d.lgs. cit.). Va da sé che eventualmente ottenuto il risarcimento del danno in quella sede, in qualunque altra sede, civile o penale, l'esercizio dell'azione civile risulterà successivamente precluso, non potendo il danneggiato ottenere più del necessario per il ristoro del pregiudizio sofferto; *idem* com'è ovvio per quanto concerne l'avvenuta restituzione in sede conciliativa, ché non vi sarebbe più ragione di chiedere indietro un bene già recuperato¹⁵⁹. Orizzonte massimamente auspicabile, pure nella misura in cui minimizzerebbe il sovraccarico del giudice civile di cui si è detto. Quello della giustizia riparativa è però un terreno la cui fertilità rimane tutta da verificare.

¹⁵⁷ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, n. 250 del 24 ottobre 1988 - s. gen., suppl. ord. n. 2, 130.

¹⁵⁸ A tale ultimo riguardo, l'art. 42 co. 1 d.lgs. 10.10.2022 n. 149 dispone che decorsi cinque anni da quest'ultimo il Ministero della Giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione civile. Il riferimento è alle ipotesi di mediazione obbligatoria *ex art.* 5 co. 1 d.lgs. 4.3.2010 n. 28.

¹⁵⁹ Fermo restando che quando si tratti di restituzione in senso stretto, per esempio della cosa oggetto di furto, la restituzione costituisce risarcimento in forma specifica, attuandosi una rimozione diretta del pregiudizio sofferto. Questo peraltro non implica la necessaria insussistenza di danni ulteriori da liquidarsi a titolo di risarcimento per equivalente, come possono essere quelli derivanti dal non uso della cosa a seguito della sottrazione e dell'impossessamento altrui.